

Allegato A Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013), Misura 11 “Agricoltura biologica” (art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”

8.2.7 MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO –AMBIENTALI (ARTICOLO 28)

8.2.7.1 Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Articolo 28 “Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali”

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.7.2 *General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives*

Come evidenziato dall’analisi di contesto la maggior parte della superficie agricola del Trentino è costituita da prati permanenti e pascoli, che coprono complessivamente 110.000 ettari su una SAU complessiva provinciale di 137.220 ettari. Il settore zootecnico contribuisce per il 17% alla formazione della PLV agricola provinciale. Pur essendo economicamente non particolarmente rilevante, il sistema zootecnico e la collegata coltivazione dei prati permanenti e dei pascoli, ha un ruolo fondamentale nella gestione del territorio, nella preservazione del paesaggio tipico alpino con l’alternanza di prati, pascoli e boschi e nella tutela delle biodiversità.

L’analisi di contesto evidenzia come *“i prati permanenti e i pascoli collegati alle malghe rivestano un ruolo determinante. Il ruolo e la gestione della praticoltura cambiano a seconda della giacitura e della distribuzione altimetrica del territorio. Nelle aree di fondovalle più fertili e ‘facili’ da gestire, le attuali tendenze dell’agricoltura porterebbero principalmente alla concentrazione e intensivizzazione della foraggicoltura e in determinati casi alla conversione dei prati verso colture di pregio (frutticole in particolare). Uno dei rischi insiti in questa forma di gestione è l’erosione quantitativa delle vegetazioni prative e la semplificazione della composizione floristica. Con il crescere della pendenza, al rischio dell’intensificazione si contrappone il rischio di abbandono della pratica dello sfalcio che, inesorabilmente, avvia un processo di rimboschimento che porta alla progressiva chiusura di ampie superfici prative e quindi alla perdita di diversità sia paesaggistica che naturalistica. Particolarmente sensibili da questo punto di vista sono i prati ricchi di specie.*

Nel fondovalle, operano aziende con un elevato numero di capi, che nel tempo hanno assunto un modello di sviluppo produttivo più intensivo. Per queste ultime realtà occorre investire ulteriormente per migliorare l’impatto ambientale soprattutto in termine di gestione degli allevamenti e degli effluenti zootecnici. “

Nel complesso si può quindi affermare che esiste una tendenza ad intensificare la coltivazione dei prati e la gestione dei pascoli, in particolare quelli di malga. L’uso intensivo dei prati e dei pascoli porta alla semplificazione della composizione floristica, alla perdita di biodiversità e in alcuni contesti un eccessivo

rilascio di nutrienti nel suolo.

La strategia proposta con le misure agro-climatico-ambientali ha l'obiettivo, con l'estensivizzazione degli allevamenti zootecnici, di fermare il processo di intensificazione e la conseguente eccessiva fertilizzazione dei prati e dei pascoli, limitando conseguentemente le forme di perdita o semplificazione della biodiversità. La misura premia quindi l'adozione di tecniche di gestione sostenibile, che vanno oltre le usuali pratiche agronomiche, e vengono definite in modo coerente con la capacità portante dei diversi tipi di prato (operazione 10.1.1) e di pascolo (operazione 10.1.2), espressa in termini di densità del bestiame massima ammissibile. Le diverse caratteristiche produttive, orografiche e di composizione floristica dei prati e dei pascoli della Provincia di Trento impongono una definizione di carico massimo ammissibile diverso nelle differenti tipologie produttive. In particolare si vogliono incentivare pratiche di gestione estensive (con carichi sensibilmente più bassi della baseline) nei prati più sensibili dal punto di vista ambientale e nei contesti nei quali l'elevata fertilizzazione (letamazione sui prati o densità di bestiame al pascolo) comporta maggiori danni in termini di perdita di biodiversità ed eutrofizzazione delle acque.

La conservazione della biodiversità è perseguita anche attraverso le operazioni mirate all'allevamento delle razze animali minacciate di estinzione (operazione 10.1.3) e alla coltivazione delle specie vegetali minacciate di erosione genetica (operazione 10.2.1).

La Misura 10 contribuisce principalmente alla Priorità (4) "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura" e nello specifico:

- alla Focus area (4a) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa": tutte le operazioni inserite nella misura 10 sostengono pratiche agronomiche e di allevamento in grado di tutelare la biodiversità dell'agroecosistema nonché di conservare gli elementi paesaggistici di grande pregio.

La misura contribuisce inoltre secondariamente:

- alla Focus area (4c) "suolo Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi". interventi grazie alle Operazioni 10.1.1 e 10.1.2 incentivando pratiche agronomiche di tipo estensivo nella gestione dei prati permanenti e l'utilizzo razionale delle superfici a pascolo.

La Misura 10 ha effetti anche sulla Priorità 5 incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, nello specifico: sulla Focus area (5e) promuovere la conservazione il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale: le due operazioni che rientrano nella sotto-misura 10.1 hanno come obiettivi primari la gestione estensiva dei prati e dei pascoli alpini, evitando i carichi eccessivi e gli eventuali cambi di coltura o di tecnica produttiva che riducano la stabilità degli ecosistemi prativi. Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che il contenuto di carbonio nel suolo di una prateria alpina è del 30% superiore a quello di un frutteto (Garlato A. *Stock attuale di carbonio nei suoli di montagna nel Veneto*).

Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale:

A seguito delle motivazioni appena riportate, la Misura 10 contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Come esplicitamente riportato nel documento *Technical Elements of Agri-Environment-Climate Measure in the Programming Period 2014-2020* (RDC 21/05/14 WD 08-18-14) si fa un'esplicita differenza fra il miglioramento delle pratiche agricole e il mantenimento delle pratiche esistenti, entrambe finanziabili con la Misura 10. Nel caso relativo al miglioramento delle pratiche agricole sono premiati coloro che garantiscono maggiore beneficio ambientale rispetto alle pratiche esistenti: il premio è calcolato in termini di perdite di reddito e di costi aggiuntivi derivanti dalle nuove pratiche che vanno al di là della baseline e delle pratiche agricole normali adottate dalle aziende della Provincia di Trento.

Per le motivazioni sopra riportate si è ritenuto opportuno modulare la principale operazione (10.1.1) della misura prestando attenzione ad incentivare le pratiche agricole a basso impatto ambientale in modo prioritario nelle aree a maggiore importanza ambientale, cercando di ottenere una maggiore riduzione degli apporti di azoto nelle aree e nelle tipologie di prato caratterizzate da maggiore fragilità.

In seguito a queste considerazioni, a supporto in particolare dell'operazione 10.1.1 relativa alla gestione dei prati permanenti, è stata avviata nel 2013 un'attività di indagine e ricerca svolta dalla Fondazione Edmund Mach -FEM per individuare le tipologie di prato più fragili e più sensibili ad un eventuale eccesso di

fertilizzazione, e a procedere ad una loro zonizzazione e delimitazione.

L'analisi ha dimostrato come il ruolo dei prati nell'equilibrio del territorio cambi a seconda della giacitura e della distribuzione altimetrica. Lo studio suggerisce di differenziare nell'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali le aree di fondovalle più fertili e di più facile gestione dalle aree con pendenza maggiore, dove esiste il rischio di abbandono della praticoltura, e dove l'intensificazione provoca la perdita di diversità paesaggistica e naturalistica.

Particolare attenzione va inoltre prestata ai prati ricchi di specie, dove l'eccesso di fertilizzazione azotata provoca una grave perdita di biodiversità e una drastica semplificazione della composizione floristica.

Per l'applicazione dell'operazione si è quindi deciso di tenere in considerazione tre differenti tipologie di prato, che vengono qui elencate in ordine di importanza e fragilità ambientale:

- 1) i prati ricchi di specie;
- 2) i prati di versante, caratterizzati dalla scarsa accessibilità;
- 3) i prati di fondovalle, in genere più intensivi e con composizione floristica meno varia.

La metodologia applicata per mappare i prati di fondovalle (a rischio di intensivizzazione) è principalmente di carattere tecnico: a criteri oggettivi legati alle caratteristiche del territorio (*in primis* la pendenza), è stato affiancato il giudizio di esperti conoscitori del territorio. La validazione statistica dei risultati ottenuti attraverso la metodologia appena descritta è stata effettuata mediante il confronto con i rilievi floristici condotti in campo nel 2006 nelle valli del Noce dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova. Per quanto riguarda invece la zonizzazione dei prati ricchi di specie lo studio è stato condotto dal Museo Civico di Rovereto (MCR).

Infine la zonizzazione dei prati di versante è stata quindi calcolata come categoria residuale rispetto ai prati di fondovalle ed ai prati ricchi di specie.

Sulla base della suddivisione nelle tre differenti tipologie di prato risulta che fra i prati permanenti soggetti a premio di sfalcio, il 32% dei prati rientrano nella macro-area di fondovalle, il 31% nei prati ricchi di specie e il 47% nei prati di versante.

Nella definizione degli impegni dell'operazione 10.1.1 si è tenuto conto dell'evidenza scientifica secondo la quale i due elementi fondamentali da prendere in considerazione per i prati da sfalcio sono: il taglio e i nutrienti aggiunti. Considerando le caratteristiche dei prati in Trentino, tenuto conto del fatto che praticamente tutta la praticoltura viene attuata da aziende zootecniche e prevede una fertilizzazione principalmente basata sull'uso del letame, si è ritenuto opportuno utilizzare il parametro UBA/ha come *proxy* per la quantità di azoto immesso nel terreno. La trasformazione delle concimazioni ammesse in carico massimo sostenibile viene ottenuta sulla base dell'ipotesi che l'UBA di riferimento (peso 6.5 q) produca 85 kg di azoto per anno (Direttiva Nitrati).

L'impegno dell'operazione 10.1.1. viene quindi formalizzato nella diminuzione della densità di bestiame rispetto alla baseline. Come riferimento di baseline si sono utilizzate in primis le BCAA e i CGO, in particolare lo standard 4.6 delle BCAA che prevede in Trentino, area non sensibile ai nitrati, il rispetto di una quantità di azoto da deiezioni animali distribuite sulla superficie agricola non superiore a 340 Kg per ettaro.

Questo corrisponde ad una densità di bestiame di 4 UBA/ha che è stato assunto come baseline.

La densità di bestiame delle aziende beneficiarie dell'operazione dovrà essere ridotto a valori compresi tra 2,5 UBA ha e 1,5 UBA ha a seconda che le aziende coltivino prati di fondovalle, prati di versante o prati ricchi di specie. L'impegno più vincolante, 1,5 UBA/ha, riguarda le tipologie di prato più sensibili agli eccessi di fertilizzazione, vale a dire i prati ricchi di specie.

Per validare l'impostazione dell'operazione 10.1.1 si è costruita una piattaforma di modelli probabilistici relativi ai servizi ecosistemici ARIES (Artificial Intelligence for Ecosystem Services) per stimare gli esiti delle diverse pratiche gestionali incentivate dall'operazione non solo sulla gestione dei prati e la relativa produzione sostenibile di foraggio, ma anche sugli altri servizi ecosistemici collegati ai prati, come ad esempio la qualità dell'acqua, il valore estetico del paesaggio e la ricreazione.

I risultati quantitativi di questo approccio confermano i benefici ambientali generati dalle pratiche gestionali supportate attraverso questa misura agro-climatico-ambientale.

Tale approccio, totalmente innovativo, è stato costruito attraverso analisi e discussioni non solo all'interno del gruppo di lavoro che ha coinvolto la PAT, la FEM, il MCR e l'Università di Padova ma anche con la comunità scientifica internazionale. I risultati sono stati presentati nell'ambito di tre convegni internazionali

e pubblicati sul peer-reviewed journal Annali di Botanica.

Il rapporto è scaricabile al link: <http://ojs.uniroma1.it/index.php/Annalidibotanica/article/view/11646>.

L'operazione prevede pagamenti differenziati per tipo di prato nonché diversi e progressivi impegni in termini di riduzione della densità di bestiame.

La Provincia ha fatto una simulazione, tenendo conto della ripartizione della superficie dei prati nelle tre categorie sopraconsiderate e dei limiti di carichi imposti nell'operazione, ed ha dimostrato che il carico medio aziendale scenderebbe dal livello massimo ammissibile derivante della baseline (4,0 UBA/ha) a 2,0 UBA/ha nelle aziende potenzialmente beneficiarie.

In modo analogo a quanto visto sopra, l'operazione 10.1.2 ha come principale obiettivo l'estensivizzazione dei pascoli alpini. Si prevede il rispetto di un carico massimo di 1,6 UBA/ha e di un carico minimo di 0,4 UBA/ha. Il primo risponde all'esigenza di limitare gli eccessi di carico e di fertilizzazione nei pascoli alpini, mentre il limite inferiore garantisce che il pascolo non venga sotto-utilizzato con conseguente rischio di invasione di specie erbacee ed arbustive infestanti.

L'operazione 10.1.2 prevede inoltre impegni aggiuntivi rispetto alla baseline per quanto riguarda il divieto assoluto di uso di fertilizzanti di sintesi, di diserbanti e di diseccanti, l'obbligo di guardiania del bestiame e di turnazione del pascolamento.

Tutti gli impegni dell'operazione rispondono agli obiettivi di tutela degli ecosistemi naturali dei pascoli di montagna, al mantenimento della biodiversità vegetale e alla tutela del paesaggio degli ambienti tipici di alta montagna.

Come evidenziato nella tabella seguente la Misura 10, in linea con l'Accordo di Partenariato (AdP.) e con i fabbisogni di cui al Capitolo 4, soddisfa le seguenti Priorità- Focus Area:

PRIORITA' FOCUS AREA	FABBISOGNO	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.2.1	OBIETTIVO TRASVERSALE
4 A	F2: Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità					Ambiente e Clima
4 A	F21: Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali:					Ambiente

Metodologia di calcolo degli importi della misura:

La giustificazione economica dei premi è stata effettuata dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) che si configura come soggetto indipendente dalla Provincia Autonoma di Trento e in possesso delle competenze richieste per tale analisi. L'INEA ha inoltre certificato la terzietà dell'analisi svolta. La relazione completa alla quale si rimanda nella descrizione delle singole operazioni è allegata al presente PSR.

Combinazione di impegni:

Per la misura 10 una stessa superficie non può essere oggetto di premio su più operazioni inserite nella medesima misura

Nella giustificazione economica dei premi si è inoltre tenuto conto del possibile cumulo con i pagamenti accoppiati nel primo pilastro. Dall'analisi non risulta rischio di sovra compensazione.

8.2.7.3 Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.7.3.1 10.1.1 GESTIONE AREE PRATIVE: MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITÀ LEGATA AI PRATI PERMANENTI

Sub-measure:

- 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.7.3.1.1 Description of the type of operation

L'operazione 10.1.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, risponde prioritariamente al fabbisogno n. 2: "Estensivizzazione delle pratiche di gestione dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con biodiversità elevata". Il Fabbisogno si riferisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e foreste alla silvicoltura", Focus Area 4a.

L'operazione, indirizzata a favorire l'estensivizzazione dell'attività zootecnica, compensa il minore reddito e/o i maggiori costi derivanti dall'adesione agli impegni volontari qui descritti. L'impegno ha durata di 5 anni.

Impegni per il richiedente:

a) rispettare un carico medio di bestiame compreso tra 2,5 e 0,4 UBA/ha. I beneficiari dei premi aggiuntivi n. 1) prato di versante e n. 2) prato ricco di specie devono ridurre il carico di bestiame medio aziendale rispettivamente a livelli inferiori o uguali a 2,0 e 1,5 UBA/ha.

b) sfalciare l'erba su tutta la superficie aziendale a prato oggetto di pagamento entro il 31 agosto;

c) asportare il foraggio dalle superfici interessate dallo sfalcio;

d) mantenimento della superficie ammessa con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso. Fatta salva la possibilità di trasferire parzialmente o totalmente l'impegno ad altre aziende, la superficie può variare fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente. Il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale non si applica a livello di singola particella fondiaria o appezzamento fisso. Nel corso del periodo di impegno le particelle fondiarie oggetto di aiuto possono essere sostituite, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

Per l'attuazione dell'operazione le superfici a prato permanente della Provincia Autonoma di Trento sono state classificate nelle seguenti tre categorie:

1) prati ricchi di specie;

2) prati di versante, caratterizzati dalla scarsa accessibilità;

3) prati di fondovalle, in genere più intensivi e con composizione floristica meno varia.

Come già descritto nel paragrafo 8.2.7.2 l'obiettivo principale dell'operazione è la riduzione della concimazione azotata, in particolare dell'impiego di letame e liquame, nei prati stabili, in quelli di maggiore importanza per la tutela della biodiversità, che sono caratterizzati da maggiore fragilità e risentono, in caso di concimazione eccessiva, di rilevanti perdite di biodiversità.

Al fine di ridurre la densità di bestiame sui prati più sensibili alla fertilizzazione, l'operazione si articola con un premio di base e due premi aggiuntivi corrispondenti ad impegni progressivamente più restrittivi, Questi ultimi riferiti ai prati di versante e ai prati ricchi di specie.

I premi si articolano nel modo seguente:

1) premio di base: estensivizzazione della praticoltura – l'importo è pari a 180,00 euro/ha.

Sono ammissibili al premio le superfici a prato di aziende che si impegnano a ridurre la densità di bestiame a livelli inferiori o uguali a 2,5 UBA/ha. Al fine di assicurare la presenza dell'allevamento l'azienda deve mantenere un carico minimo di 0,4UBA/ha.

Il premio di base di 180,00 euro/ha viene corrisposto per tutti i prati aziendali siano essi di fondovalle, di versante e/o prati ricchi di specie.

2) premio aggiuntivo n. 1 per prati di versante con ulteriore riduzione la densità di bestiame aziendale:

l'importo è pari a 170,00 euro/ha in aggiunta al premio di base sui prati di versante e sugli eventuali prati ricchi di specie.

Il pagamento del premio aggiuntivo n. 1 viene corrisposto alle aziende che si impegnano a ridurre il carico a livelli medi aziendali più sfidanti ed inferiori a 2,0 UBA/ha. Il premio aggiuntivo (premio di base di importo pari a 180 euro/ha + premio aggiuntivo n. 1 di importo pari a 170 euro ha) viene pagato per la superficie a prato di versante e per i prati ricchi di specie. Per gli eventuali prati di fondovalle, se presenti, viene corrisposto il premio di base (importo pari a 180 euro/ha). I beneficiari del premio aggiuntivo n. 1) sono tenuti a rispettare anche tutti gli impegni del premio di base, compreso il carico minimo di 0,4 UBA ha.

3) premio aggiuntivo n. 2 per prati i ricchi di specie con ulteriore riduzione della densità aziendale: importo

di 100 euro/ha sui soli prati ricchi di specie

Il pagamento del premio aggiuntivo n. 2 viene corrisposto, si somma al premio di base e al premio aggiuntivo n. 1 per i prati di versante, solamente alle aziende che si impegnano a ridurre il carico a livelli inferiori a 1,5 UBA/ha. Il pagamento viene corrisposto sui prati ricchi di specie (180 euro di premio di base+ 170 euro premio aggiuntivo n. 1+ 100 euro premio aggiuntivo n. 2).

Non sono ammesse a premio le eventuali superfici a pascolo, prato- pascolo o altre forme di gestione dei terreni per la produzione di foraggio. Non sono altresì ammessi al premio i pascoli delle malghe.

Tabella : Livello dei premi nelle diverse categorie di prato

Livello dei premi nelle diverse categorie di prato				
	Impegno di misura: CaricoUBA/ha	Prati di fondovalle	Prati di versante	Prati ricchi di specie
Premio di Base (prati di fondovalle)	$2,5 \leq \text{UBA/ha} < 2,0$	180	180	180
Premio aggiuntivo per prati di versante	$1,5 < \text{UBA/ha} \leq 2,0$	180	$180 + 170 = 350$	$180 + 170 = 350$
Premio aggiuntivo per prati ricchi di specie	$0,4 \leq \text{UBA/ha} \leq 1,5$	180	$180 + 170 = 350$	$180 + 170 + 100 = 450$

Definizioni:

Densità di bestiame: UBA presenti in azienda/superficie foraggera aziendale.

Superficie Foraggera aziendale: è la superficie foraggera aziendale come desunta dall'Anagrafe Provinciale delle Aziende Agricole. Risulta dalla somma delle superfici a prato di proprietà o in gestione all'azienda agricola e delle superfici pascolate computate moltiplicando per 0,4 ha per ogni UBA.

UBA presenti in azienda: la consistenza di bestiame bovino, ovicaprino ed equino presente in azienda sulla base dei dati presenti nella BDN integrata dalle informazioni aggiuntive del SIAP (specie diverse da bovini, ovini e caprini). La conversione da capo a UBA viene effettuata utilizzando i coefficienti presenti nella tabella allegato 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014.

Le informazioni sulle tipologie dei prati e la loro classificazione nelle tre categorie (fondovalle, versante e ricchi di specie) sarà inserita nell'apposito catalogo del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) e costituirà, per le aziende richiedenti, criterio di ammissibilità al premio.

Giustificazione delle soglie di densità di bestiame massima e minima

La soglia di carico massimo per l'adesione alla misura agro-climatico-ambientale è stata fissata in ragione alle seguenti evidenze:

a) il territorio della PAT è interamente classificato come zona non sensibile ai nitrati, in tali aree la condizionalità prevede che le deiezioni animali impiegate come fertilizzante nelle attività agricole non superino i 340 Kg di azoto per ettaro (Standard 4.6 condizionalità). Tale valore corrisponde, in base ai parametri dell'allegato 2 del DM 12541/2006 e successive modifiche, ad un carico di 4 UBA/ha. Per quanto riguarda la consuetudine o ordinarietà, questa è difficilmente quantificabile a causa delle considerevoli differenze orografiche, climatiche e di tipologia di prati. Un'elaborazione effettuata da INEA, nell'ambito dell'analisi sulla congruità dei premi ha calcolato, usando i dati RICA degli ultimi 4 anni disponibili, che le aziende non beneficiarie di misura agro ambientale adottano mediamente carichi di 4 UBA/ha. Allineandosi quindi ai livelli massimi consentiti dalla condizionalità.

Tabella 2 – Carico medio aziende beneficiarie e non beneficiarie misura agro ambientale 2007-2013

	Numero osservazioni	Carico medio aziendale UBA/ha di sup. foraggera	Superficie foraggera

Aziende beneficiarie agro ambiente 2007-2013	146	2,5	29,5
Aziende non beneficiarie	96	4,0	24,6

Fonte: elaborazione INEA su dati RICA 2008-2012. Aziende superiori a 1 ha di sup. foraggera.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 10.1.1. soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

PRIORITA' - FOCUS AREA	FABBISOGNO	OPERAZIONE	OBIETTIVO TRASVERSALE
4 a	F2: Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità	10.1.1.	AMBIENTE - CLIMA

8.2.7.3.1.2 Type of support

Premi annui a superficie a totale carico pubblico (100%). Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

8.2.7.3.1.3 Links to other legislation

Gli interventi dell'operazione sono coerenti e compatibili con il campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43-46. In particolare per quanto riguarda le sovrapposizioni e i rischi di eventuale doppio pagamento con le pratiche del *greening* si precisa quanto segue: l'operazione riguarda esclusivamente i prati stabili, per i quali l'unico obbligo pertinente nell'ambito del *greening* riguarda il mantenimento degli stessi. In questo contesto il mantenimento è da intendersi come rinuncia al dissodamento del prato e al cambio di uso del suolo (da prato ad altre colture agricole). Tale obbligo non è compensato tra gli impegni della presente operazione. Il rispetto del *greening* costituisce pertanto baseline per la presente operazione.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di condizionalità di cui all'articolo 39 del Reg. (UE) n 1306/13, recepiti dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 si conferma che non esiste rischio di doppio finanziamento. La tabella di raffronto tra gli obblighi di baseline (inclusa la condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, la minima attività agricola) è riportata nella sezione relativa alla descrizione della metodologia e delle assunzioni agronomiche relative all'operazione 10.1.1.

8.2.7.3.1.4 Beneficiaries

Persone fisiche o giuridiche titolari di fascicolo aziendale.

8.2.7.3.1.5 Eligible costs

Non pertinente per l'operazione.

8.2.7.3.1.6 Eligibility conditions

1) Le aziende devono disporre di almeno 1 ettaro di superficie a prato tra una delle tre categorie individuate per l'applicazione dell'operazione: di fondo valle, di versante o ricco di specie.

Il limite minimo di un ettaro è stato fissato sulla base delle seguenti considerazioni:

- A. il limite corrisponde approssimativamente ad un pagamento di 250,00- 300,00 euro. Per analogia con quanto attuato nell'ambito del primo pilastro si prevede di non erogare pagamenti per domande inferiori a 300,00 euro in quanto i costi amministrativi e transazionali sarebbero proporzionalmente elevati.

- B. le aziende molto piccole, soprattutto quando l'imprenditore agricolo le gestisce part time, trovano abitualmente molte difficoltà nel rispettare gli impegni di misura e la condizionalità;
- C. l'influenza della soglia di un ettaro esclude di fatto una parte minimale della superficie a prato provinciale, inferiore al 3%.

2) Impegni

1) Sono ammissibili all'aiuto le superfici ubicate nel territorio della provincia di Trento rientranti nelle seguenti tipologie di prati permanenti:

- prati di fondovalle;
- prati di versante;
- prati ricchi di specie.

I dati relativi alla tipologia di prati permanenti risultano da apposita delimitazione cartografica integrata nel SIAP.

Tale cartografia può essere soggetta a modifiche in relazione ad aggiornamenti della campagna di rilievi portata avanti dal Museo Civico di Rovereto.

Le aziende devono avere nel SIAP un carico medio di bestiame:

- 1) uguale o minore a 2,5 UBA/ha per accedere al premio di base (prati di fondovalle);
- 2) uguale o minore a 2,0 UBA ha per accedere al premio aggiuntivo n. 1 (prati di versante);
- 3) uguale o minore 1,5 UBA ha per accedere al premio aggiuntivo n. 2 (prati ricchi di specie).

In tutti i casi (1, 2 e 3) il carico minimo ammesso è pari a 0,4 UBA/ha.

Il carico UBA/ha è calcolato sul SIAP come media annua delle UBA rapportato alla superficie foraggera aziendale.

2) Obbligo di sfalciare tutta la superficie aziendale a prato oggetto di impegno, entro il 31 agosto ,e di asportare l'erba sfalciata.

Per quanto riguarda i rapporti tra gli impegni di operazione e la baseline, la giustificazione economica dei premi, il rischio di sovracompensazione e di doppio pagamento, si fa riferimento a quanto contenuto al paragrafo "information specific to the operation" della presente scheda di operazione.

3) mantenimento della superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso ovvero di 5 anni:

- a) la superficie a prato richiesta a premio di base può variare fino al 10% rispetto alla domanda dell'anno precedente;
- b) il carico UBA/ha non può eccedere il limite di 2,5. o essere inferiore a 0,4 UBA/ha. Variazioni del carico al di fuori dei limiti minimo e massimo sono causa di revoca.

In ogni caso sono rispettate le condizioni di cui all'art.47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

8.2.7.3.1.7 Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.1.

8.2.7.3.1.8 (Applicable) amounts and support rates

L'importo massimo erogabile è pari a 450,00 euro per ettaro di prato.

Il pagamento è modulato in funzione della tipologia di prato e bovini della densità di bestiame come di seguito descritto:

1) premio di base: estensivizzazione della praticoltura: 180,00 euro/ha su tutta la superficie a prato oggetto d'impegno dell'azienda beneficiaria.

Sono ammissibili al premio le superfici a prato di aziende che si impegnano a ridurre la densità di bestiame a livelli inferiori o uguali a 2,5 UBA/ha. Al fine di assicurare la presenza dell'allevamento l'azienda deve mantenere un carico minimo di 0,4UBA/ha.

Il premio di base di 180,00 euro/ha viene corrisposto per tutte e tre le tipologie di prato, fondovalle, versante e ricco di specie.

2) premio aggiuntivo n.1 per prati di versante e ulteriore riduzione della densità del bestiame aziendale: 170,00 euro/ha in aggiunta al premio di base sui prati di versante e sugli eventuali prati ricchi di specie.

Il pagamento del primo premio aggiuntivo viene corrisposto in aggiunta al premio di base alle aziende che si impegnano a ridurre il carico a livelli medi aziendali inferiori o uguali a 2,0 UBA/ha. Il premio aggiuntivo (premio di base 180,00 euro/ha + premio aggiuntivo 170,00 euro/ha) viene pagato solo per la superficie a prato di versante o prato ricco di specie. Per gli eventuali prati di fondovalle, se presenti, viene corrisposto il premio di base (180,00 euro/ha). I beneficiari del premio aggiuntivo n. 1) sono tenuti a rispettare anche tutti gli impegni del premio di base, compreso il carico minimo di 0,4 UBA/ha.

3) premio aggiuntivo n.2 per prati ricchi di specie e ulteriore riduzione della densità del bestiame aziendale: 100,00 euro/ha sui soli prati ricchi di specie.

Il pagamento del secondo premio aggiuntivo viene corrisposto, in aggiunta al premio di base e al premio aggiuntivo per i prati di versante, solamente alle aziende che si impegnano a ridurre il carico a livelli inferiori a 1,5 UBA/ha. Il pagamento viene corrisposto solo sulla superficie a prato ricco di specie (180,00 euro di premio di base+ 170,00 euro premio aggiuntivo n. 1 + 100,00 euro premio aggiuntivo n. 2). Per gli eventuali prati di versante, se presenti, si corrisponde il premio di base + il premio aggiuntivo n.1) per prati di versante (170,00 +180,00 euro/ha), sugli eventuali prati di fondovalle si corrisponde il solo premio di base (180,00 euro/ha). I beneficiari del premio aggiuntivo n. 1) sono tenuti a rispettare anche tutti gli impegni del premio di base e del premio aggiuntivo n.1), compreso il carico minimo di 0,4 UBA/ha.

8.2.7.3.1.9 Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.1.9.1 Risk(s) in the implementation of the measures

a) condizioni di ammissibilità: non si rilevano rischi particolari, le caratteristiche aziendali che costituiscono condizione di ammissibilità sono desunte dal SIAP.

b) impegni specifici di operazione:

1) carico UBA/ha (premio di base e premi aggiuntivi): il carico è controllato sulla base delle informazioni strutturali presenti nel SIAP: controllo amministrativo sul 100% delle aziende beneficiarie (controllo della superficie foraggera e del numero di UBA). Controllo in loco sul 5% delle domande con verifica in azienda.

2) Presenza ed estensione dei prati di versante e dei prati ricchi di specie (premi aggiuntivi 1 e 2): la presenza e l'estensione delle tipologie di prato che danno diritto ai premi aggiuntivi è controllata sulla base delle informazioni inserite nel SIAP sulle caratteristiche produttive ed orografiche dei prati.

3) Sfalcio annuale entro il 31 agosto su tutte le superfici a prato oggetto di impegno e asportazione del foraggio: l'impegno è controllabile esclusivamente in loco con sopralluoghi in azienda.

8.2.7.3.1.9.2 Mitigating actions

Per quanto riguarda le azioni correttive relative alla verificabilità e controllabilità dell'operazione si rimanda a quanto scritto nell'apposita sezione a livello di misura.

8.2.7.3.1.9.3 Overall assessment of the measure

L'operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

8.2.7.3.1.10 Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European

Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA – Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/provinciale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini

									del calcolo dei pagamenti e Greening
Concimazione minerale azotata	Nessun impegno agro-climatico-ambientale	BCAA 1 – DM n. 180/2015 In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua	Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 – Allegato 1 Limite massimo: - 340 kg N/ha, compresi gli apporti effettuati con concimi organici	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	Non pertinente	Non pertinente	Nessun costo aggiuntivo e/o mancato guadagno (Nessun impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente
Sfalcio del prato	Taglio dei prati oggetto di impegno entro il 31 agosto di ogni anno con asportazione dell'erba sfalcata	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga Non è previsto l'obbligo dell'erba sfalcata	Sfalcio annuale su prati di un livello di produzione media; sfalcio biennale sui prati magri di montagna con produzione bassa	L'operazione sovvenziona pratiche agronomiche che pur non essendo al di là dell'ordinarietà favoriscono l'ottimizzazione dell'assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti e una maggiore diversificazione delle specie vegetali.	Controllo in loco sul 5 % delle domande con la verifica dello sfalcio delle superfici a prato ammesse a premio e dell'asporto del foraggio sfalcato.	L'impegno non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento
Carico di bestiame	Carico massimo: - 2,5 UBA/ha per i prati classificati come "fondovalle" - 2,0 UBA/ha per i prati classificati come "di versante" - 1,5 UBA/ha per i prati classificati come "ricchi di specie"	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente come condizionalità rimane fermo l'obbligo derivante dalla Direttiva nitrati di non superare i 340 KG./ha anno di azoto corrispondenti ad un Carico massimo di - 4,0 UBA/ha	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Carico minimo: - 0,2 UBA/ha	Le indagini condotte sul campione di aziende RICA della Provincia Autonoma di Trento evidenziano un carico bovino ordinario pari a 4 UBA/ha	L'operazione promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini ed è volto a favorire un'estensivizzazione dell'allevamento. Ciò, oltre a limitare l'apporto di effluenti animali e ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, contribuisce a migliorare il livello di biodiversità dei prati in oggetto.	Controllo amministrativo sul 100% delle domande considerando i dati presenti sul fascicolo aziendale della superficie aziendale e della consistenza del bestiame. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del bestiame.	La riduzione del carico di bestiame comporta un mancato reddito in termini di diminuzione del margine lordo dell'azienda (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation

Le informazioni sono riportate nella tabella di cui al paragrafo precedente.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic erosion

Non pertinente per l'operazione.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid

granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

La giustificazione economica dei pagamenti previsti per l'operazione è stata fatta su un dataset di aziende risultanti dall'incrocio tra il DB amministrativo delle aziende beneficiarie di misure agroambientali nella precedente programmazione e il DB RICA on line per il periodo 2009-2012. Le aziende considerate sono quelle con allevamenti bovini specializzati e per ciascuna si sono considerate le superfici con foraggiere (prati e pascoli permanenti, prato polifita e pascoli) come base per il calcolo della densità di bestiame espresso in UBA ad ettaro. Il calcolo si è basato sulla differenza tra il margine lordo ad ettaro di foraggiere delle aziende con densità di bestiame superiore a 2,5 UBA/ha e fino a 4 UBA/ha ("allevamenti intensivi") e il margine lordo relativo alle densità di bestiame inferiori ("allevamenti estensivi", divise in classi come stabilito nella descrizione del tipo di operazione).

La tabella che segue mostra i risultati del confronto. Il Calcolo 1 mostra la differenza tra i margini lordi ad ettaro dei processi produttivi intensivi ed estensivi per diverse classi di densità di bestiame mentre il Calcolo 2 si basa su carichi crescenti a partire dal più basso pari a 0,4 UBA/ha.

Calcolo 1	PLT/ha	Costi var./ha	Costi trans./ha	Margine lordo/ha	UBA/SAU	SAU	Δ Margine lordo/ha ^{int-est}
0,4-1,5 UBA/ha	2.351	1.490	13	849	1,0	39,3	1.923
0,5-2,0 UBA/ha	2.778	1.727	15	1.036	1,3	31,2	1.736
0,5-2,5 UBA/ha	3.338	2.106	15	1.217	1,5	27,9	1.555
2,5-4,0 UBA/ha	6.587	3.802	13	2.772	3,0	19,3	
Calcolo 2	PLT/ha	Costi var./ha	Costi trans./ha	Margine lordo/ha	UBA/SAU	SAU	Δ Margine lordo/ha ^{int-est}
0,4-1,5 UBA/ha	2.351	1.490	13	849	1,0	39,3	1.923
1,5-2,0 UBA/ha	3.632	2.202	19	1.410	1,8	14,9	1.362
2,0-2,5 UBA/ha	5.103	3.301	13	1.789	2,2	17,7	984
2,5-4,0 UBA/ha	6.587	3.802	13	2.772	3,0	19,3	

Fonte: dati RICA, db online 2009-2012e db amministrativo Provincia Autonoma di Trento

Come si può notare all'aumentare della densità di bestiame il valore del margine lordo ad ettaro diminuisce e di conseguenza deve diminuire anche il pagamento ad ettaro dei richiedenti. I risultati giustificano ampiamente l'ammontare dei premi corrisposti e la degressività in base al carico. Per quanto riguarda la differenziazione dei pagamenti basata sulla tipologia di prato permanente (di fondovalle, di versante, prati ricchi di specie), la corresponsione di pagamenti ad ettaro differenziati si basa sull'importanza relativa delle tre tipologie prative sul territorio. I prati ricchi di specie risultano essere i più importanti per la conservazione della biodiversità e ad essi sono destinati gli importi più elevati nel caso in cui la densità di bestiame sia inferiore a 1,5 UBA/ha. Se si guardano i margini lordi delle aziende in cui i prati ricchi di specie sono prevalenti (più del 60% del totale dei prati presenti) vengono messi in evidenza margini lordi inferiori rispetto ai prati di versante e ai prati di fondovalle, i cui risultati sono simili.

La tabella che segue mostra infatti la differenza nei margini lordi ad ettaro per azienda insieme ad altre caratteristiche quali l'altitudine dell'azienda e la SAU media. Come si nota i prati ricchi di specie sono quelli con i margini lordi inferiori anche perché collocati alle altitudini più elevate. Compatibilmente con quanto emerso nell'analisi di contesto e nella strategia della provincia, l'obiettivo è quello di tutelare tali ambienti perché importanti dal punto di vista della biodiversità.

Tipologia prati (>60%)	Margine lordo/ha	Altitudine	SAU media
Prati ricchi di specie	1.292	1.033	20,2
Prati di versante	1.834	845	47,0

Fonte: dati RICA, db online 2009-2012e db amministrativo Provincia Autonoma di Trento

8.2.7.3.2 10.1.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: AIUTI A FAVORE DELL'ALPEGGIO

Sub-measur

- 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.7.3.2.1 Description of the type of operation

L'operazione 10.1.2, aiuti a favore dell'alpeggio, fa riferimento all'articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, l'operazione si riferisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4a.

Si tratta di un intervento volto a promuovere la pratica sostenibile dell'alpeggio promuovendo la tutela dei delicati ecosistemi pascolivi delle malghe alpine, proteggendone la biodiversità animale e vegetale e mantenendo il paesaggio tipico degli ambienti montani, caratterizzato dall'alternanza tra bosco, prato e pascolo.

Allo stesso tempo l'operazione si pone l'obiettivo di mantenere la presenza dell'uomo nelle aree di montagna, garantendo nel contempo la tutela del territorio, la protezione dalle frane e dalle valanghe, la regimazione delle acque superficiali.

In aggiunta a quanto sopra detto si sottolinea che, negli ultimi anni, la pratica dell'alpeggio sta profondamente cambiando rispetto alle condizioni di un decennio fa: per limitare il fabbisogno di manodopera i gestori delle malghe tendono ad alpeggiare bestiame che non necessita di particolari cure: manze in asciutta, equini, ovini. Questa tendenza, assieme alla non presenza del gestore della malga, provoca un peggioramento considerevole della qualità del pascolo: il bestiame si concentra nelle zone migliori dei pascoli di malga, tralasciando il pascolamento delle zone meno ricche di specie palatabili, più impervie, o più lontane dalle stalle di malga. Questo ha provocato nel corso degli anni alcuni effetti negativi: il degrado della composizione floristica di alcune aree dei pascoli di malga, l'invasione di specie nitrofile vicino alle stalle, l'infestazione, in ampie zone di malga che non vengono pascolate regolarmente, da parte di specie infestanti molto difficili da eliminare (rododendro e pino mugo), fenomeni di erosione superficiale in alcune aree del pascolo soggette ad eccessivo calpestio.

L'operazione è pertanto disegnata in modo da:

- 1) incentivare l'adozione di pratiche colturali che riducano l'impatto delle attività agricole sul pascolo (divieto antiparassitari, fertilizzanti chimici e fitofarmaci);
- 2) incentivare la pratica di controllo del bestiame al pascolo, e di pascolamento guidato, evitando l'abbandono delle aree pascolive meno produttive e nel pascolo di malga, al fine di ottenere una gestione ottimale del pascolo.
- 3) incentivare la monticazione dei capi in lattazione, garantendo nel contempo l'adozione di schemi produttivi e pascolivi più equilibrati, e "obbligando" il malghese o il personale della malga, ad essere costantemente presente in malga.

Per beneficiare del premio i soggetti gestori degli alpeggi (operatori agricoli singoli od associati) si impegnano a garantire l'utilizzo estensivo dei pascoli delle malghe sottoscrivendo i seguenti impegni:

- effettuare il controllo delle infestanti con mezzi meccanici, rinunciando all'uso di diserbanti.
- custodire con continuità il bestiame alpeggiato, al fine di effettuare il "pascolo guidato" dei capi alpeggiati;
- attuare la concimazione del pascolo esclusivamente mediante lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga, rinunciando all'uso di fertilizzanti chimici;
- non utilizzare alcun prodotto fitosanitario;
- non sfalciare il pascolo;
- fatti salvi i casi di forza maggiore, il pascolamento dovrà protrarsi per almeno 70 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga. E' prevista per ogni malga una sola utilizzazione annua e quindi la concessione di un unico aiuto.
- tenere un registro di malga per i capi alpeggiati.

Definizione del Premio: l'operazione compensa i minori redditi percepiti e/o i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori che aderiscono agli impegni volontari sopra elencati. Nel paragrafo 10 "Information specific to the operation" si riporta il raffronto tra gli impegni dell'operazione e le baseline incluse le pratiche agricole consuetudinarie. La giustificazione economica del pagamento è riportata nella sezione 10 della presente scheda di operazione. Il premio è fissato a 75,00 euro per ha di pascolo di malga.

È previsto inoltre un premio aggiuntivo di 25,00 euro per ettaro di pascolo di malga qualora il malghese si impegni a monticare almeno 15 UBA di bestiame in lattazione.

La durata dell'impegno è di 5 anni.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 10.1.2. soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

PRIORITA' - FOCUS AREA	FABBISOGNO	OPERAZIONE	OBIETTIVO TRASVERSALE
4 A	F2: Estensivizzazione delle pratiche gestionali dei prati e pascoli permanenti con particolare attenzione ai contesti con elevata biodiversità	10.1.2.	AMBIENTE - CLIMA

8.2.7.3.2.2 Type of support

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

8.2.7.3.2.3 Links to other legislation

I requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'art. 93 del Reg. (CE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, recepiti dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015. Si veda la tabella riportata al paragrafo 10 della presente scheda di operazione per la descrizione di dettaglio della condizionalità e suoi raffronti con gli impegni dell'operazione.

Tutti gli impegni dell'operazione 10.2.1. sono coerenti e non si sovrappongono con quanto previsto negli articoli 43 e 46 del Reg. (CE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Le tabelle di raffronto tra gli impegni della presente operazione e gli obblighi di baseline e del greening, sono riportati sezione nel paragrafo 10 della presente scheda.

8.2.7.3.2.4 Beneficiaries

Persone fisiche o giuridiche titolari di fascicolo aziendale che provvedono direttamente alla gestione dell'alpeggio.

8.2.7.3.2.5 Eligible costs

Non pertinente per l'operazione.

8.2.7.3.2.6 Eligibility conditions

Sono ammesse all'aiuto esclusivamente, le superfici a pascolo di malga aventi una superficie minima di 4 ha.

Sono ammesse le superfici a pascolo ricadenti nei territori extraprovinciali di malghe di proprietà degli enti pubblici della Provincia di Trento.

Le superfici sono utilizzate con bestiame appartenente almeno ad una delle seguenti specie: bovini, caprini, equidi e ovini.

I limiti di carico minimo e massimo sono compresi fra 0,4 e 1,6 UBA/ha.

La durata dell'alpeggio deve essere di almeno 70 giorni.

È previsto un premio aggiuntivo di 25,00 euro per ettaro di pascolo di malga qualora il malghese si impegni a monticare almeno 15 UBA di bestiame in lattazione.

8.2.7.3.2.7 Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.2.

8.2.7.3.2.8 (Applicable) amounts and support rates

I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4 A.

Il premio è fissato a 75,00 euro per ha di pascolo di malga.

È previsto inoltre un premio aggiuntivo di 25,00 euro per ettaro di pascolo di malga qualora il malghese si impegni a monticare almeno 15 UBA di bestiame in lattazione.

8.2.7.3.2.9 Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.2.9.1 Risk(s) in the implementation of the measures

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

8.2.7.3.2.9.2 Mitigating actions

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

8.2.7.3.2.9.3 Overall assessment of the measure

L'Operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

8.2.7.3.2.9.4 Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA – Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/provinciale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
Concimazione del pascolo	Divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi. Ammesse solo deiezioni animali prodotte in malga	BCAA 1 – DM n. 180/2015 In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m dai corsi d'acqua	DM 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" Concimazione organica ammessa Concimazione chimica ammessa: - max. 100 kg N/ha	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Per le malghe che non hanno beneficiato del premio di alpeggio sulla programmazione 2007-2013 la concimazione azotata corrisponde a circa 40 kg/ha di azoto.	L'operazione 10.1.2. prevede pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi chimici di sintesi al fine di ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque. Il divieto previsto di	Controllo in loco sul 5% delle domande tramite controllo visivo della presenza sul terreno di residui di concimi chimici di sintesi	L'impegno del divieto di concimazione minerale non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento

							<p>utilizzo di concimi minerali e l'equilibrato utilizzo del concime organico permettono di ottenere una maggiore diversificazione delle specie vegetali.</p> <p>Il divieto di concimazione chimica evita il dilavamento dei nutrienti nei corsi d'acqua superficiale e della falda.</p>		
Durata dell'alpeggio	<p>Durata minima: almeno 70 giorni/anno sulle supefici costituenti la malga</p>	<p>Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015</p>	<p>Nessun requisito pertinente</p>	<p>Nessun requisito obbligatorio</p>	<p>DM n. 1420/2015</p> <p>Durata minima: almeno 60 giorni/anno</p>	<p>È ordinariamente rispettato il requisito minimo pari a 60 giorni complessivi</p>	<p>L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive delle consuetudini. L'estensione del periodo di alpeggio è funzionale all'adozione delle tecniche di pascolamento guidato, che garantiscono un omogeneo utilizzo del pascolo e prevengono fenomeni di inquinamento e/o erosione del suolo dovuti all'eccessivo concentrazione degli animali in determinate zone ed il corretto mantenimento del cotico erboso</p>	<p>Controllo in loco sul 5% delle domande</p>	<p>L'obbligo di tenere il bestiame in malga per un minimo di 70 giorni consecutivi, combinato con l'adozione di tecniche di pascolamento "guidate", comporta un aggravio delle ore lavorative e, di conseguenza, un costo del lavoro aggiuntivo (Impegno remunerato).</p> <p>Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)</p>
Gestione del pascolo	<p>- Divieto di sfalcio del pascolo - Adottare tecniche di pascolamento adeguate (pascolo guidato)</p> <p>Obbligo di custodia del bestiame alpeggiato con apposito personale per effettuare il pascolo guidato</p>	<p>Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015</p>	<p>Nessun requisito pertinente</p>	<p>Nessun requisito obbligatorio</p>	<p>DM n. 1420/2015</p> <p>Il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo</p>	<p>Nei pascoli che non hanno beneficiato di sostegno della programmazione 2007 -2013 è consuetudine non garantire la custodia e continua del bestiame ed effettuare lo sfalcio ove le condizioni climatiche e l'orografia lo consentano</p>	<p>L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive delle consuetudini. Il divieto di sfalcio e l'adozione delle tecniche di pascolamento "guidato" favoriscono una corretta e duratura conservazione dell'ambiente naturale e un omogeneo utilizzo del pascolo, prevenendo fenomeni di inquinamento e/o di degrado del suolo dovuti all'eccessivo concentrazione degli animali in determinate</p>	<p>Controllo in loco sul 5% della domande tramite controllo visivo atto a verificare: la presenza di aree sfalciate, la presenza di un pastore adibito alla custodia del bestiame e verifica delle tracce di pascolamento</p>	<p>L'obbligo di adottare tecniche di pascolamento "guidato" sorvegliando il bestiame, combinato con la permanenza in malga per un minimo di 70 giorni consecutivi, comporta un aggravio delle ore lavorative e, di conseguenza, un costo aggiuntivo in termini di manodopera (Impegno remunerato)</p> <p>Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)</p>

	- Controllo delle infestanti con mezzi meccanici e con la tecnica del razionale spostamento degli animali sul pascolo - Divieto di utilizzo di diserbanti e disseccanti	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DGP n. 758 del 19/05/2014 "Recepimento delle norme di applicazione del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, così come previsto dal DM n. 30125/2009 e ss.mm.ii." - Ammesso il diserbo chimico	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nei pascoli che non hanno beneficiato di sostegno della programmazione 2007 -2013 in presenza di forti infestazioni è utilizzata la tecnica del diserbo	zone L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive delle consuetudini. Il divieto dell'uso di prodotti diserbanti e disseccanti è volto a prevenire possibili inquinamenti delle acque superficiali e sotto superficiali nonché preserva la salute degli animali e la qualità delle produzioni.	Controllo in loco sul 5% delle domande tramite controllo visivo della presenza sul terreno di disseccamenti della vegetazione dovuti all'utilizzo di diserbanti e disseccanti.	Il controllo delle infestanti eseguito meccanicamente, se da un lato consente un risparmio per il mancato acquisto del diserbante, dall'altro lato comporta un ben più elevato costo aggiuntivo in termini di manodopera (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
	Carico minimo: - 0,4 UBA/ha Carico massimo: - 1,6 UBA/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DM 180/2015– Allegato 2 Carico massimo: - 4,0 UBA/ha	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Carico minimo: - 0,2 UBA/ha	Nei pascoli che non hanno beneficiato di sostegno della programmazione 2007 -2013 carico compreso fra 0,2 e 4UBA/HA.	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità sia delle consuetudini ed è volto a favorire la pratica sostenibile dell'alpeggio. Le restrizioni imposte sulla densità di bestiame, oltre a limitare l'apporto di effluenti animali e ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, contribuiscono a migliorare l'utilizzo delle superfici pascolive.	Controllo amministrativo sul 100% delle domande considerando i dati dichiarati in domanda relativi alla superficie pascolata e alla consistenza del bestiame. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del bestiame.	Il costo aggiuntivo determinato dall'imposizione di un carico minimo di bestiame più elevato non è stato preso in considerazione per la determinazione del pagamento (Impegno non remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation

Le informazioni sono riportate nella tabella di cui al paragrafo precedente.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic erosion

Non pertinente per l'operazione 10.1.2

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying

additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

L'operazione 10.1.2 ha come principale obiettivo un'attenta gestione delle malghe e delle superfici pascolive. L'ammontare del sostegno è così suddiviso:

- Pagamento base: 75 €/ha di superficie alpeggiata
- Pagamento aggiuntivo nel caso in cui la mandria alpeggiata comprenda almeno 15 vacche o 15 UBA in lattazione: 25 €/ha

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

9 Pagamento base

Per quanto riguarda l'intervento base, gli impegni aggiuntivi che l'agricoltore deve sostenere per ottenere il pagamento previsto si possono riassumere come segue:

- durata dell'alpeggio di almeno 70 giorni consecutivi e carico massimo di 1,4 UBA/ha di superficie pascoliva;
- il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato e assistito da apposito personale, allo scopo di effettuare il "pascolo guidato" dei capi alpeggiati;
- obbligo di tenere un registro di malga;
- obbligo di effettuare il controllo delle infestanti con mezzi meccanici.

Pertanto, la giustificazione economica del pagamento risiede nella necessità di sorvegliare il bestiame al pascolo e dal dover ottemperare alle altre mansioni previste dall'intervento.

L'adozione di tecniche di pascolamento "guidato" o è una mansione compatibile con altre attività lavorative in malga, per cui risulta difficile attribuire il costo di un operaio alla sola custodia e guida dei capi. In base a colloqui con esperti dell'Ufficio Tecnico per l'agricoltura di montagna, si è deciso di distribuire le ore lavorative tra la custodia del bestiame e il controllo delle infestanti, ipotizzando che l'eventuale tempo non dedicato a tali attività sia impiegato per la compilazione del registro di malga. Giacché le prescrizioni dell'intervento impongono di tenere il bestiame in malga per un minimo di 70 giorni consecutivi, si è proceduto calcolando il numero minimo di ore lavorative necessarie per ottemperare all'obbligo. Il costo orario di un operaio agricolo è stato estratto dai minimi di retribuzione per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Trento, mentre la superficie media delle malghe è stata fornita dal Servizio Agricoltura. I costi di transazione non sono stati considerati in ragione del fatto che, trattandosi di domande di pagamento riferite a superfici piuttosto estese (mediamente 126 ettari), il riparto dei costi a ettaro di superficie evidenzia costi trascurabili.

Tabella 1: Calcolo del costo per la custodia del bestiame

Custodia bestiame		
Ore lavorative	ore/gg	8
Giorni di lavoro	gg/anno	70
Costo orario operaio agricolo specializzato	€/ora	12,14
Costo custodia bestiame	€	6.798,40
Sup. pascolabile media malghe TN	ha	126
COSTO TOTALE	€/ha	53,95

Tabella 2: Calcolo del costo per il controllo delle infestanti (baseline e impegno)

Controllo infestanti			
----------------------	--	--	--

		Baseline: chimico	Impegno: meccanico
<i>Ore lavorative</i>	<i>ore/ha</i>	0,5	3
<i>Costo orario operaio agricolo specializzato</i>	<i>€/ora</i>	12,14	12,14
Costo manodopera	€/ha	6,07	36,42
Costo diserbante	€/ha	7,00	0,00
COSTO TOTALE	€/ha	13,07	36,42
Δ Costo	€/ha		23,35

Il costo totale per gli impegni di base ammonta a 77,30 €/ha.

10 Pagamento aggiuntivo

In questo caso, la giustificazione economica del pagamento si basa sui minori ricavi (minore produzione di latte) delle vacche al pascolo rispetto a quelle allevate con forme di stabulazione fissa. Il calcolo si basa sulla produzione media delle vacche da latte in Provincia di Trento: i dati sono ottenuti desunti da bollettini e comunicazioni emesse dalle diverse associazioni di allevatori. Si è prudentemente ipotizzato che il mantenimento della vacca in alpeggio provochi, per il solo periodo dell'alpeggio (70 giorni), un calo della produzione giornaliera del 20%.

Tabella 3: Giustificazione dell'impegno aggiuntivo.

	Baseline: stabulazione fissa	Impegno: alpeggio vacche da latte (min. 70 gg)
Produzione annua di latte (kg/UBA)	7.339	(-20%) 5.871
Produzione nel periodo di alpeggio (70 gg) (kg/UBA)	1.407,00	1.125,60
Prezzo medio di conferimento del latte (€/kg)	0,48	0,48
PLV (€/UBA)	675,36	540,28
Δ PLV (€/UBA)		-135,08
Carico minimo di bestiame (UBA/ha)		0,40
Δ PLV (€/ha)		-54,03
Pagamento		25

10.2.7.1.1 8.2.7.3.3 10.1.3: ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

Sub-measure:

- 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

10.2.7.1.1.1 8.2.7.3.3.1 Description of the type of operation

L'operazione 10.1.3., come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si riferisce principalmente alla Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4a. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle razze animali e vegetali locali (F21) e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

L'obiettivo primario dell'operazione è costituito dalla necessità salvaguardare il patrimonio genetico di alcune importanti razze locali e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui tali razze vengono allevate. Si ritiene, infatti, positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a limitata diffusione in virtù delle loro caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo. L'operazione può garantire da un lato il presidio delle aree marginali e dall'altro la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per eventuali future attività di miglioramento genetico.

Gli allevatori che intendono adottare questa operazione si impegnano a mantenere in allevamento capi appartenenti almeno ad una delle razze considerate per almeno 5 anni nonché a provvedere alla riproduzione di detti capi in purezza.

Per evitare che gli allevatori sostituiscano soggetti di tali razze locali con razze più remunerative (orientamento questo che si sta riscontrando anche in Trentino con la progressiva conversione verso modelli produttivi specializzati nella produzione del latte e con l'utilizzo di razze alloctone ad elevata produttività) la concessione degli aiuti previsti da questo programma dovrà compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per capo.

Le razze animali locali inserite in questo intervento sono ritenute minacciate di abbandono e meritevoli di salvaguardia dalle Associazioni di allevatori che si occupano dei registri anagrafici e libri genealogici ed effettuano i controlli funzionali. Dall'analisi della situazione zootecnica della provincia e della consistenza dei capi sono state individuate alcune razze minacciate di abbandono e, pertanto, oggetto di aiuto con la presente operazione:

- razza bovina-rendena;
- razza bovina grigio-alpina;
- razza bovina bruno-alpina originale;
- razze ovine del tipo "Lamon";
- razze ovine del tipo "Tingola, fiemmese o "Villnosser Schaf"
- razza caprina "Pezzata Mochena";
- razza caprina "Bionda dell'Adamello";
- razza equina "Cavallo Norico";
- razza equina "Cavallo da tiro pesante rapido (TPR)".

La consistenza di tali razze è limitata e l'ulteriore diminuzione nel numero di capi allevati comporterebbe conseguenze di carattere genetico, ambientale e sociale.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 10.1.3 soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

PRIORITA' - FOCUS AREA	FABBISOGNO	OPERAZIONE	OBIETTIVO TRASVERSALE
4 A	F21: Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali:	10.1.3.	AMBIENTE

10.2.7.1.1.2 Type of support

Aiuti annui calcolati per UBA a totale carico pubblico (100%).
Come prevista nel capitolo 8.1. è prevista la liquidazione di anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

10.2.7.1.1.3 Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

10.2.7.1.1.4 Beneficiaries

Allevatori singoli e associati che allevano capi appartenenti ad almeno una delle razze oggetto di aiuto.

10.2.7.1.1.5 Eligible costs

L'importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013.

10.2.7.1.1.6 Eligibility conditions

Gli animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono per beneficiare dell'aiuto devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico e sottoposti ai controlli funzionali.
Non sono ammessi aiuti alle aziende che hanno un carico UBA /HA maggiore 2,5.
Gli allevatori che intendono adottare questa operazione si impegnano a mantenere in allevamento capi appartenenti almeno ad una delle razze considerate per almeno 5 anni nonché a provvedere alla riproduzione di detti capi in purezza.

10.2.7.1.1.7 Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.3.

10.2.7.1.1.8 (Applicable) amounts and support rates

L'importo del premio annuo è pari a 200,00 €/UBA per le razze bovine ed equine e di 400,00 €/UBA per le razze ovicaprine.

10.2.7.1.1.9 Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

10.2.7.1.1.9.1 Risk(s) in the implementation of the measures

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

10.2.7.1.1.9.2 Mitigating actions

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

10.2.7.1.1.9.3 Overall assessment of the measure

L'operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

10.2.7.1.10 Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA – Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/regionale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
Carico di bestiame	Carico massimo: - 2,5 UBA/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DM 30125/2009 e ss.mm.ii. – Allegato 2 Carico massimo: - 4,0 UBA/ha	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Carico minimo: - 0,2 UBA/ha	Le indagini condotte sul campione di aziende RICA della Provincia Autonoma di Trento evidenziano un carico bovino ordinario pari a 4 UBA/ha	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità sia delle consuetudini ed è volto a favorire un'estensivizzazione dell'allevamento, limitando l'apporto di effluenti animali e riducendo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque	Controllo amministrativo sul 100% delle domande considerando i dati presenti sul fascicolo aziendale della superficie aziendale e della consistenza del bestiame. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del bestiame.	L'ipotetico mancato guadagno determinato dall'imposizione di un carico massimo di bestiame più restrittivo non è stato preso in considerazione e per la determinazione del pagamento (Impegno non remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Allevamento del bestiame in purezza	Obbligo di allevamento del bestiame mantenendo la razza autoctona in purezza	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Gli allevatori tendono a mantenere razze diverse nel medesimo allevamento, sostituendo le razze autoctone con razze più produttive	L'obiettivo dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali. Si ritiene inoltre	Controllo amministrativo sul 100% delle domande in merito a all'iscrizione degli animali al libro genealogico o al registro anagrafico. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del bestiame.	Le razze minacciate oggetto d'impegno sono mediamente meno produttive di quelle convenzionali e il loro allevamento genera, pertanto, un mancato reddito (Impegno

							positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento o in sito delle razze animali locali a limitata diffusione, in virtù delle caratteristiche e di rusticità e di adattabilità alle condizioni pedoclimatiche e dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo		remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Iscrizione animali a specifici registri	Obbligo di iscrizione dei capi soggetti a premio nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici riconosciuti a livello provinciale o nazionale	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'obiettivo dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali. Si ritiene inoltre positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento o in sito delle razze animali locali a limitata diffusione, in virtù delle caratteristiche e di rusticità e di adattabilità alle condizioni pedoclimatiche e dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo	Controllo amministrativo sul 100% delle domande in merito a all'iscrizione degli animali al libro genealogico o al registro anagrafico.	Nessun costo aggiuntivo e/o mancato guadagno (Impegno non remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, general principles for integrated pest management

introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation

Le informazioni sono riportate nella tabella di cui al paragrafo precedente.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic erosion

L'elenco delle razze locali minacciate di abbandono in provincia di Trento include bovini, ovini, caprini ed equini. La consistenza delle diverse razze è stata definita sulla base dei controlli funzionali effettuati dalla Federazione Provinciale Allevatori nel 2013. I dati sono stati raccolti ed analizzati dalla Fondazione Edmund Mach presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige che ha descritto la situazione e le motivazioni per la loro salvaguardia.

Per quanto riguarda le razze bovine minacciate di abbandono, vengono indicate le seguenti:

- razza bovina-rendena
- razza bovina grigio-alpina
- razza bovina bruno-alpina originale

Nel 2013 le bovine da latte iscritte ai controlli funzionali della provincia erano 23.306 di cui il 5,2% di razza Rendena, il 4,2% di razza grigio-alpina mentre non è disponibile la percentuale per la razza bruno-alpina originale. Sostanzialmente la razza è andata persa in provincia di Trento ma è stata conservata in Svizzera ed in Austria, tradizionali aree di approvvigionamento di bovini per la zootecnia trentina.

- razze ovine del tipo "Lamon", "Tingola o fiemmese" o "Villnosser Schaf"

Riguardo le razze ovine minacciate di abbandono non sono disponibili dati precisi essendo l'allevamento condotto da piccoli allevatori. In rapporto alla consistenza del patrimonio ovino provinciale (circa 27.000 capi include le greggi transumanti) le razze in questione rappresentano una porzione molto limitata (es. i dati relativi ai controlli funzionali sulla Tingola riportano 629 capi per l'anno 2013. Si tratta di razze estensive da carne e saltuariamente da lana con rusticità e resistenza elevate che le rendono adatte a lunghi periodi di alpeggio.

- razza caprina "Pezzata Mochena"
- razza caprina "Bionda dell'Adamello"

Nel 2013 sono stati svolti controlli funzionali su 1.328 capre in lattazione a fronte di un patrimonio caprino complessivo di 6.000 capi circa. La razza Pezzata Mochena contava circa 214 capi mentre la Bionda dell'Adamello ne contava 238.

- razza equina "Cavallo Norico" e da Tiro Pesante Rapido.

Il cavallo Norico e il cavallo da Tiro pesante rapido sono le razze equine minacciate di abbandono in provincia di Trento. La Federazione Provinciale Allevatori riporta per il 2013 circa 144 capi a fronte di un patrimonio complessivo di circa 3.000 capi.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where

appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

Per la giustificazione economica del pagamento si fa riferimento esclusivamente all'impegno di allevare le razze minacciate, che sono mediamente meno produttive (produzione di latte, n. di parti per anno, valore commerciale della carne) rispetto alle razze convenzionali. Gli impegni previsti dal presente intervento non sono sovrapponibili con le pratiche di *greening* previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Non essendo disponibile una fonte statistica univoca, le informazioni utili al calcolo sono tratte da bibliografia di settore, integrata da informazioni fornite da esperti ricadenti nelle varie categorie che operano nel comparto (La Federazione Provinciale Allevatori). Per il prezzo della carne e del latte ci si è basati, oltre che sulla RICA (db on line 2008-2011) anche sui dati medi mensili rilevati da ISMEA e da informazioni dei Consorzi locali quando disponibili. Per quanto riguarda i costi, si è ipotizzato che essi rimangano invariati tra le tipologie di allevamento confrontate (quelle minacciate e quelle non minacciate che costituiscono la baseline), ad eccezione dei costi sostenuti per l'alimentazione del bestiame, per la determinazione dei quali si sono utilizzati i dati RICA¹.

11 Razze bovine

Le razze minacciate di abbandono oggetto di aiuto sono perlopiù a duplice attitudine; pertanto, la giustificazione economica del pagamento è stata eseguita prendendo in considerazione sia la produzione di latte sia i ricavi derivanti dalla vendita dei vitelloni non destinati alla riproduzione. Come *baseline* si sono considerate le razze convenzionali maggiormente diffuse nel territorio provinciale: Bruna, Pezzata Rossa e Frisona. I livelli di produzione di ciascuna razza sono stati ponderati con la consistenza della razza stessa in Provincia di Trento.

Per quanto riguarda i costi, si è ipotizzato che essi rimangano invariati tra le due tipologie di allevamento, ad eccezione dei costi sostenuti per l'alimentazione del bestiame, per la determinazione dei quali si sono utilizzati i dati RICA. Poiché gli impegni sono invariati rispetto all'analogo intervento adottato nella programmazione 2007-2013, per determinare tali costi si è deciso di confrontare le aziende specializzate bovine beneficiarie dell'intervento nella passata programmazione con quelle non beneficiarie.

Nella tabella 1 è riportato il calcolo del differenziale di reddito per l'allevamento di razze bovine minacciate la cui entità giustifica il premio previsto.

Tabella 1: Calcolo del differenziale di reddito per l'allevamento di razze bovine minacciate

	Baseline: allevamento razze convenzionali	Impegno: allevamento razze minacciate		
		Rendena	Grigio Alpina	Bruna originale
Produzione latte (kg/UBA/anno)	7.624	4.976	4.739	5.000
Prezzo latte (€/kg)	0,48	0,48	0,48	0,48
Ricavo vendita latte (€/UBA)	3.659,52	2.388,48	2.274,72	2.400,00
Peso macellazione (kg)	500	550	520	500
Prezzo carne (€/kg)	1,85	2,30	2,30	2,30
Rapporto UBA/capo	0,60	0,60	0,60	0,60
Ricavo vendita carne (€/UBA)	1.541,66	2.108,33	1.993,33	1.916,66
PLV allevamento (€/UBA)	5.201,18	4.496,81	4.268,05	4.316,66
Costo mangimi (€/UBA)	657	429	408	431
REDDITO LORDO (€/UBA)	4.544,18	4.067,81	3.860,05	3.885,66
Δ reddito (€/UBA)		-476,37	-684,13	-658,52
Pagamento (€/UBA)		200	200	200

12 Razze ovine

¹ In particolare, si sono utilizzati i dati RICA relativi alla Provincia di Bolzano. Infatti, i dati relativi alle aziende trentine fanno generalmente riferimento ad allevamenti transumanti per cui le spese per l'alimentazione non registrano valori significativi.

Le razze minacciate di abbandono oggetto di aiuto sono allevate principalmente per la produzione di carne; nondimeno, la vendita della lana può rappresentare una fonte di integrazione al reddito per l'allevatore. Pertanto, si è deciso di includere entrambe le voci di ricavo nel calcolo del differenziale di reddito. Come baseline si è considerata la razza Bergamasca, che risulta la più diffusa nel territorio provinciale tra quelle non considerate a rischio di abbandono. La tabella 2 mostra i risultati dell'analisi:

Tabella 2: Calcolo del differenziale di reddito per l'allevamento di razze ovine minacciate

	Baseline: allevamento razza convenzionale	Impegno: allevamento razze minacciate	
		Lamon	Tingola
<i>Produzione carne (agnelli/anno/capo)</i>	2,1	1,5	1,7
<i>Prezzo carne (€/kg)</i>	3,66	3,66	3,66
<i>Peso agnellone da macello (kg)</i>	35,0	26,5	30,0
Ricavo vendita carne (€/capo)	269,01	145,48	186,66
<i>Produzione lana (kg/anno/capo)</i>	4,5	4,5	4,0
<i>Perdita peso per lavaggio (30%)</i>	1,35	1,35	1,20
Produzione lana vendibile (kg/anno/capo)	3,15	3,15	2,80
<i>Prezzo lana (€/kg)</i>	2,25	2,25	2,25
Ricavo vendita lana (€/capo)	7,08	7,08	6,30
PLV allevamento (€/capo)	276,09	152,56	192,96
<i>Rapporto UBA/capo</i>	0,15	0,15	0,15
PLV allevamento (€/UBA)	1.840,60	1.017,06	1.286,40
Costo mangimi (€/UBA)	94,00	60,47	60,47
REDDITO LORDO (€/UBA)	1.746,60	956,59	1.225,93
Δ reddito (€/UBA)		-790,01	-520,67
Pagamento (€/UBA)		400	400

13 Razze caprine

Le razze minacciate di abbandono oggetto di aiuto possono essere considerate a duplice attitudine: infatti, alla prevalente produzione di carne si affianca quella di latte per la caseificazione di formaggi tipici. Pertanto, ai fini della giustificazione economica si è tenuto conto di entrambe le voci di ricavo. Come baseline si è considerata la razza Saanen: trattandosi di una razza specializzata nella produzione di latte, per essa non si è considerato l'ipotetico ricavo dalla macellazione dei capretti.

Tabella3: Calcolo del differenziale di reddito per le razze caprine minacciate di estinzione

	Baseline: allevamento razza convenzionale	Impegno: allevamento razze minacciate
<i>Produzione latte (kg/capo/anno)</i>	477	246
<i>Prezzo latte (€/kg)</i>	0,68	0,68
Ricavo vendita latte (€/capo)	324,36	167,28
<i>Produzione carne (capretti/anno/capo)</i>	-	1,5
<i>Prezzo carne (€/kg)</i>	-	4,33
<i>Peso capretto al macello (kg)</i>	-	13
Ricavo vendita carne (€/capo)	-	84,37
PLV allevamento (€/capo)	324,36	251,65
<i>Rapporto UBA/capo</i>	0,15	0,15
PLV allevamento (€/UBA)	2.162,40	1.677,66
Costo mangimi (€/UBA)	185	119
REDDITO LORDO (€/UBA)	1.977,40	1.558,66
Δ reddito (€/UBA)		-418,74
Pagamento (€/UBA)		400

14 Razze equine

In assenza di statistiche ufficiali circa l'allevamento delle razze oggetto d'aiuto, per la giustificazione del pagamento si è fatto riferimento a dati e informazioni fornite da testimoni privilegiati appartenenti alle associazioni di allevatori e all'Amministrazione provinciale. Nell'impossibilità di operare un'analisi controfattuale, il calcolo si è basato sul confronto tra i ricavi derivanti dalla vendita dei puledri e i costi necessari per il mantenimento delle fattrici. La tabella mostra il risultato ottenuto dal calcolo del differenziale di reddito.

Tabella 4: Calcolo del differenziale di reddito per le razze equine minacciate di estinzione

<i>N° puledri/anno</i>	1
<i>Peso vendita puledro (kg)</i>	400
<i>Prezzo vendita (€/kg peso vivo)</i>	2
PLV allevamento (€/UBA)	800
<i>Quantità fieno (kg/UBA/anno)</i>	5475
<i>Prezzo fieno (€/kg)</i>	0,12
<i>Costo fieno (€/UBA)</i>	674,34
<i>Quantità mangime concentrato (kg/UBA/anno)</i>	1095
<i>Prezzo mangime concentrato (€/kg)</i>	0,25
<i>Costo mangime concentrato (€/UBA)</i>	269,74
<i>Spese veterinarie (€/UBA)</i>	234
Costo totale allevamento (€/UBA)	1177,94
REDDITO LORDO (€/UBA)	-377,94
Pagamento (€/UBA)	200

14.2.7.1.1 10.2.1.: COLTIVAZIONE DI SPECIE VEGETALI MINACCIATE DI EROSIONE GENETICA

Sub-measure:

- 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in agriculture

14.2.7.1.1.1 Description of the type of operation

L'operazione 10.2.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si riferisce principalmente alla Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", Focus Area 4a. Risponde al fabbisogno relativo alla salvaguardia delle razze animali e vegetali locali (F21) e all'obiettivo trasversale relativo all'ambiente.

L'obiettivo primario dell'operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico autoctono. Attraverso la perpetuazione della pratica del reimpiego del seme si intende ottenere la conservazione e la sopravvivenza del germoplasma di alcuni ecotipi locali affermatasi fin dal secolo scorso e coltivati in specifiche aree della provincia. In particolare, ci si riferisce ad una particolare varietà di mais da granella, della specie *Zea mays*, individuati fin dal secolo scorso, riconducibili alla forma *Zea mays* indurata, particolarmente adatti alla produzione di sfarinati per alimentazione umana. Si tratta in particolare di due varietà, molto diffuse negli anni 50, il "Nostrano di Storo" e "Spin di Caldonazzo" già interessati da misura dedicata nella passata programmazione. Tali varietà vengono coltivate nei territori delle Giudicarie (Trentino sud-occidentale) e della Valsugana (Trentino sud-orientale).

Entrambe le varietà sono state raccolte e catalogate dall'Istituto di Cerealicoltura di Bergamo e rappresentano un esempio di coltivazione di varietà genetiche di pregio. Incentivando la coltivazione di questi ecotipi locali si intende promuovere una agricoltura sostenibile e compatibile con la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Rispetto ad altre coltivazioni di mais (in particolare il ceroso da foraggio), infatti, queste colture sono caratterizzate dall'impiego di una dose minore di concimazione.

Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione, da parte del richiedente, dell'impegno a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 10.2.1 soddisfa la Priorità/Focus area 4 A) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

PRIORITA' - FOCUS AREA	FABBISOGNO	OPERAZIONE	OBIETTIVO TRASVERSALE
4A	F21: Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali:	10.2.1	AMBIENTE

14.2.7.1.1.2 Type of support

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

14.2.7.1.1.3 Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

14.2.7.1.1.4 Beneficiaries

Gli agricoltori, singoli o associati, che coltivano le varietà di mais “Nostrano di Storo” e “Spin di Caldonazzo”.

14.2.7.1.1.5 Eligible costs

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013.

14.2.7.1.1.6 Eligibility conditions

Superficie minima investita con le varietà indicate di 0,35 ha.
L'operazione si applica su tutto il territorio provinciale.
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione, da parte del richiedente, dell'impegno a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio.

14.2.7.1.1.7 Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 10.1.2.

14.2.7.1.1.8 (Applicable) amounts and support rates

E' previsto un premio pari a 250,00 €/ha per il mais da granella.

14.2.7.1.1.9 Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

14.2.7.1.1.9.1 Risk(s) in the implementation of the measures

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

14.2.7.1.1.9.2 Mitigating actions

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

14.2.7.1.1.9.3 Overall assessment of the measure

L'operazione è coerente con la Priorità 4 e la focus area 4a) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

14.2.7.1.1.10 Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA – Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/regionale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e
---------	---------------------	---	--	---	-----------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	--

									Greening
Coltivare la specie/varietà minacciate per almeno 5 anni	Obbligo di coltivazione su una superficie di almeno 0,35 ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Obbligo di diversificazione e culturale per aziende con superficie superiore ai 10 ha	E' prassi coltivare mais ibridi che garantiscono produzioni per ettaro superiori rispetto alle linee pure.	L'operazione prevede di coltivare varietà storiche in linea pura che garantiscano delle produzioni per ettaro estremament e limitate (30-40 q.li per ha) e che poco beneficino di concimazioni chimiche elevate.	Controllo amministrativo al 100% delle domande in merito alla presenza della coltura. Verifica delle domande da a verificare specie/varietà coltivate	Le specie/varietà oggetto d'impegno sono meno produttive di quelle convenzionali e la loro coltivazione genera un mancato reddito non compensato dai minori costi relativi alla concimazione. (Impegno remunerato) Greening: nessuna sovrapposizione con l'obbligo di diversificazione e delle colture

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation

Le informazioni sono riportate nella tabella di cui al paragrafo precedente.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic erosion

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

La giustificazione economica del premio previsto per il mais da granella è stata fatta confrontando ricavi e costi di produzione degli ecotipi locali con il mais da silo che però è usato per la produzione di trinciato. La produzione lorda in termini quantitativi è molto bassa per gli ecotipi da granella rispetto al trinciato e la differenza di reddito giustifica il premio previsto per ettaro di superficie.

	Ecotipi da granella	Mais da silo (trinciato)
Produzione totale (t/ha)	3,8	60,0
Prezzo (€/t)	335,7	25,8
PLV (€/t)	1.258,9	1.549,2
Costo aggiuntivo di concimazione (€/ha)	0,0	51,7
Costo aggiuntivo diserbo (€/ha)	25,8	0,0
PLV - costi aggiuntivi (€/ha)	1.233,1	1.497,6
Differenza di reddito (€/ha)	-264,5	
Premio previsto	250,0	
Fonte: Dati Provincia di Trento - Assessorato all'Agricoltura		

14.2.7.2 Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

14.2.7.2.1 Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

Di seguito si elencano *i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali "* e nelle operazioni incluse nella medesima:

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E' necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi comuni per tipologie di operazioni simili.

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul sistema informativo della Provincia a supporto sia dei beneficiari che dell'Amministrazione pubblica per ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

14.2.7.2.2 Mitigating actions

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l'autorizzazione e il pagamento delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle opportunità fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del PSR nonché le risorse della misura assistenza tecnica.

14.2.7.2.3 Overall assessment of the measure

Poichè i meccanismi di governance dell'analogia misura (misura 214), nella precedente programmazione, hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi e miglioramenti ricercando semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

14.2.7.3 Information specific to the measure

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione e riprese in un Allegato al PSR denominato "Giustificazione economica dei pagamenti per le misure a superficie".

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law

Per ogni intervento della Misura 10 valgono i requisiti obbligatori di condizionalità previsti dal Titolo VI del Regolamento (CE) n. 1306/2013, i criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime previsti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1307/2013 ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari definiti nella normativa nazionale e provinciale.

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by national legislation

Per ogni intervento della Misura 10 valgono i requisiti obbligatori di condizionalità previsti dal Titolo VI del Regolamento (CE) n. 1306/2013, i criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime previsti dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1307/2013 ed i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari definiti nella normativa nazionale e provinciale.

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic erosion

RAZZE ANIMALI

Razza bovina Rendena;

Razza bovina Grigio-Alpina;

Razza bovina Bruno-Alpina originale;
Razze ovine del tipo "Lamon" denominate "Lamon", "Tingola o fiemmesa" e "Villnosser Schaf"
Razza caprina "Pezzata Mochena"
Razza caprina "Bionda dell'Adamello"
Razza equine "Cavallo da tiro pesante rapido" (TPR)
Razza equina "Cavallo Norico"
Lo status di razza minacciata di abbandono è stato certificato dalla Fondazione Edmund Mach

SPECIE VEGETALI

Per le varietà vegetali a rischio vale quanto segue:

"Nostrano di Storo"

Nel corso del 1997, su incarico del B.I.M. del Chiese nell'ambito del Progetto LEADER 2, l'Università di Padova ha intrapreso uno studio volto a caratterizzare la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo".

Dallo studio è emerso che la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo" possiede caratteristiche peculiari, in particolare per quanto riguarda la granella, che ne giustificano l'esclusivo impiego nell'alimentazione umana e in base alle quali può, a buona ragione, essere definita un prodotto tipico meritevole di essere accuratamente salvaguardata da ulteriore inquinamento genetico ed altrettanto accuratamente mantenuta attraverso un adeguato programma di produzione controllata della semente.

Inoltre incentivando tale coltivazione si intende promuovere una produzione agricola compatibile con la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Tale coltura infatti, rispetto alla produzione di mais ceroso da foraggio, coltivazione concorrente ed alternativa, non si avvantaggia di forti dosi di concimazione.

"Spin di Caldonazzo"

La varietà di mais locale, dalla tipica rostratura della granella, denominata "Spin di Caldonazzo" è coltivata nelle zone agrarie particolarmente adatte nei comprensori dell'Alta e Bassa Valsugana e del Primiero.

La varietà Spin di Caldonazzo è stata catalogata nel 2001 dall'Istituto di Cerealcoltura di Bergamo, con l'indicazione delle valutazioni morfologiche, nell'ambito della descrizione delle varietà italiane di mais.

Dalla granella si ottiene la tipica farina da polenta della Valsugana. Al fine di conservare la varietà dall'erosione genetica è stata costituita nel 2004 l'Associazione per la tutela e la valorizzazione della farina della Valsugana".

Con l'aiuto di un esperto selezionatore di varietà di mais vengono scelte le spighe destinate alla semina dell'anno successivo. Oltre alla scelta del materiale sementiero per la conservazione in purezza di tale varietà nell'ambito del suo ecosistema (conservazione ON FARM), la semente è destinata esclusivamente agli agricoltori dell'Associazione che provvedono alla coltivazione e alla produzione della granella. Dopo la raccolta le spighe vengono conferite all'essiccatoio, essiccate lentamente allo scopo di mantenere inalterata la tipica colorazione giallo-arancio della granella e di trasferire le qualità organolettiche alla farina. Presso il mulino convenzionato avviene la macinazione particolare per ottenere la farina di mais bramata denominata della Valsugana.

14.2.7.4 Other important remarks relevant to understand and implement the measure

8.2.8. M11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA (Articolo 29)

8.2.8.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 29 “Agricoltura Biologica”

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Programma di Azione Nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici

8.2.8.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives

L'obiettivo della Misura 11 è quello di sostenere l'introduzione il mantenimento dei metodi e delle pratiche di produzione biologica. In coerenza con quanto disposto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 834/2007 tali pratiche incentivano i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità, alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità.

L'agricoltura biologica in Trentino è sviluppata su appena l'1,2% della superficie agricola complessiva e questa bassa incidenza è in parte legata all'elevata specializzazione della frutticoltura e viticoltura che comunque si basano su disciplinari di produzione integrata e all'elevata estensione dei prati e dei pascoli. Il comparto è comunque in leggera espansione e ci sono buone prospettive per un ulteriore sviluppo. Permangono alcuni punti critici come quelli legati alla necessità di potenziare i servizi commerciali e promozionali. Ne deriva quindi l'esigenza prioritaria di incoraggiare e favorire la diffusione dell'agricoltura biologica. La Provincia ha aderito al Piano di Azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, in coerenza con il Piano di Azione Europeo, attivando azioni informative e promuovendo le esperienze in campo.

L'area di intervento è costituita da tutto il territorio provinciale. La Misura prevede il sostegno a favore delle aziende agricole che adottano sull'intera superficie aziendale o su parte di essa le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Per incentivare la diffusione del metodo biologico viene differenziata l'intensità dell'aiuto prevedendo un importo maggiore per introduzione rispetto al mantenimento dell'agricoltura biologica. Le imprese che introducono l'agricoltura biologica e che sono quindi in conversione, per beneficiare del sostegno devono aver presentato la prima notifica del metodo biologico antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto.

Come evidenziato nella tabella seguente la Misura 11, in linea con l'Accordo di Partenariato (AdP), soddisfa la seguente Priorità 4) “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e, nello specifico:

- alla Focus Area B: “migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”. I metodi di agricoltura biologica, attraverso la riduzione degli input chimici (fitofarmaci e fertilizzanti) e l’adozione di pratiche agronomiche sostenibili contribuiscono a migliorare la qualità e complessità dell’agroecosistema (inclusa la biodiversità degli habitat agricoli e delle specie coltivate) e a incrementare il tenore di sostanza organica del suolo con riflessi positivi sulla microflora e microfauna edafica.

La Misura contribuisce secondariamente alla priorità 4 Focus Area C “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”.

Gli obiettivi della Misura, quindi, rispondono agli obiettivi trasversali di tipo ambientale dello Sviluppo Rurale correlato con la riduzione degli input chimici e con le pratiche estensive sia di allevamento che di coltivazione.

PRIORITÀ - FOCUS AREA	FABBISOGNO	11.1.1	11.2.1	OBIETTIVO TRASVERSALE
4B	F24: Sostegno all’agricoltura biologica.			AMBIENTE
4B	F25: Riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento dell’efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.			AMBIENTE

8.2.8.3. *Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regards to the setting of selection criteria*

8.2.8.3.1. 11.1.1 - SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DEL METODO BIOLOGICO

Sub-measure:

11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods
--

8.2.8.3.1.1. Description of the type of operation

L'Operazione 11.1.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che convertono l'intera superficie agricola aziendale, o una parte di essa, ai metodi di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Se la richiesta di conversione viene fatta su una parte dell'azienda, l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

Il periodo di conversione dell'azienda o di una parte di essa ai metodi di produzione biologica avrà una durata non superiore ai tre anni durante i quali le tecniche di coltivazione saranno quelle biologiche.

PRIORITÀ - FOCUS AREA	FABBISOGNO	OPERAZIONE	OBIETTIVO TRASVERSALE
4B	F24: Sostegno all'agricoltura biologica F25: Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.	11.1.1	AMBIENTE

8.2.8.3.1.2. Type of support

Aiuti annui a superficie, erogati per il periodo di impegno di conversione al metodo biologico, a totale carico pubblico (100%). Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

L'impegno assunto nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata con un primo periodo di conversione grazie all'Operazione 11.1.1 e con un secondo periodo di mantenimento grazie all'Operazione 11.2.1.. Il primo periodo non potrà avere una durata superiore ai tre anni.

8.2.8.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 1 luglio 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007. Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione di data 8/12/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007.

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali numero 18354 del 27 novembre 2009 “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici).

8.2.8.3.1.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione gli agricoltori singoli o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.8.3.1.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è stabilito per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi derivanti dagli impegni assunti per la conversione dell’azienda alle pratiche biologiche e in deroga ai limiti previsti dall’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La giustificazione degli importi, in deroga a quanto previsto dall’Allegato II, è riportata nell’allegato “Giustificazione economica dei pagamenti per le misure a superficie” al PSR. Gli importi sono stabiliti dal confronto con metodi di coltivazione convenzionali, tenendo conto dell’impossibilità di commercializzare i prodotti come biologici durante tre anni di conversione.

8.2.8.3.1.6. Eligibility conditions

I beneficiari dell’Operazione devono rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI “Condizionalità” del Reg. (UE) n. 1306/2013 ed il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità.

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono i requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008.

All’atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare il programma annuale di produzione (PAP) riferito all’annualità in corso.

Per accedere al premio bisogna inoltre osservare le seguenti condizioni:

- chi converte l’azienda al metodo biologico deve aver presentato la prima notifica all’Amministrazione provinciale del metodo biologico prima della domanda di aiuto;
- sono ammesse a premio le superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale;
- le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico UBA/ha stabiliti dal Reg. (CE) n. 834/2007 pari a 2 UBA/ha;
- la superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere di almeno 0,3 ha; questa condizione vale per tutte le colture eccetto il prato per il quale la superficie minima dev’essere di almeno 1 ha.

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l’Operazione 11.1.1.

8.2.8.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

E’ previsto un sostegno pari a:

- 950 €/ha per le colture arboree specializzate (vite e melo);
- 390 €/ha per i prati permanenti;
- 450 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti;
- 650 €/ha per le orticole e le altre colture annuali.

8.2.8.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

I rischi di errore legati all'attuazione dell'Operazione 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

8.2.8.3.1.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione dei rischi legati all'attuazione delle Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

8.2.8.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

L'Operazione è coerente con la priorità 4 e la focus area b.

8.2.8.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

La giustificazione economica dei premi per la conversione al metodo di produzione biologica è riportata sulla relazione in allegato. Nella definizione del pagamento si è effettuato un calcolo per tener conto della potenziale sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) del 1° Pilastro PAC.

8.2.8.3.2. 11.2.1 - Mantenimento del metodo biologico.

Sub-measure:

- 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods

8.2.8.3.2.1. Description of the type of operation

L'Operazione 11.2.1 prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che mantengono sull'intera superficie agricola aziendale, o su una parte di essa, il metodo di produzione biologica conformemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Se l'azienda è parzialmente coltivata con il metodo biologico l'intera specie vegetale richiesta a premio deve essere gestita con metodo biologico.

PRIORITÀ - FOCUS AREA	FABBISOGNO	OPERAZIONE	OBIETTIVO TRASVERSALE
4B	F24: Sostegno all'agricoltura biologica F25: Riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dell'efficienza nella gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.	11.2.1	AMBIENTE

8.2.8.3.2.2. Type of support

Aiuti annui a superficie, erogati per i 5 anni di impegno, a totale carico pubblico (100%). Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

L'impegno assunto nell'ambito della Misura 11 ha una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere rispettata interamente con il mantenimento o con un primo periodo di conversione e un secondo periodo di mantenimento.

8.2.8.3.2.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio di data 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione di data 1/7/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione di data 8/12/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali numero 18354 del 27 novembre 2009 "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici).

8.2.8.3.2.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell'Operazione gli agricoltori singoli o associati che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.8.3.2.5. Eligible costs

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi connessi agli impegni per il mantenimento delle pratiche biologiche e nei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.2.6. Eligibility conditions

I beneficiari della misura devono rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI "Condizionalità" del Reg. (UE) n. 1306/2013 ed il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità.

Le condizioni di base sono costituite da:

- le regole di condizionalità;
- altri requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 889/2008.

Per accedere al premio bisogna inoltre osservare le seguenti condizioni:

- le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico UBA/ha stabiliti dal Reg. (CE) n. 834/2007, ed attualmente pari a 2 UBA/ha;
- la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere di almeno 0,3 ha; questa condizione vale per tutte le colture eccetto il prato per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ha.

8.2.8.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 11.1.1.

8.2.8.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

E' previsto un sostegno pari a:

- 900 €/ha per le colture arboree specializzate (melo e vite);
- 340 €/ha per i prati permanenti;
- 450 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti;
- 600 €/ha per le orticole e le altre colture annuali.

8.2.8.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

I rischi di errore legati all'attuazione dell'Operazione 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

8.2.8.3.2.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione dei rischi legati all'attuazione delle Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 sono trattati congiuntamente e di seguito nell'omologo paragrafo riferito alla Misura 11.

8.2.8.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

L'Operazione è coerente con la priorità 4 e la focus area 4b.

Una parte degli impegni assunti nel 2014 a valere sulla Misura 214 “pagamenti agroambientali” in particolare quelli previsti dall’Intervento A “Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica” del precedente periodo di programmazione 2007-2013 sono a carico del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

La spesa pubblica complessiva a titolo di trascinarsi, sulla Misura 11 operazione 11.2.1 "Mantenimento del metodo biologico", come indicato al Capitolo 19 "Trascinamenti", è stimata in 586.000,00. La quota di finanziamento del FEASR è il 42,98% pari a euro 251.863,00.

8.2.8.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

La descrizione, per entrambe le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1, è trattata di seguito nell’omologo paragrafo riferito alla Misura 11

8.2.8.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. Compilazione della domande aiuto/pagamento: le particelle sotto impegno devono essere coltivate con metodo biologico, il rischio può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all’errata tipologia di coltura dichiarata o al pagamento di superfici aziendali non coltivate con metodo biologico;
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall’Operazione;
3. Procedure di controllo: il rischio è legato a fatto che il controllo non individui le irregolarità.

8.2.8.4.2. Mitigating actions

1. Compilazione della domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG;
2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco avvalendosi anche del SIAP verrà verificata l’esattezza e la completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento, il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007; tutte le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda;

3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale: di banche dati informatizzate, di un sistema di identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento; in aggiunta verrà utilizzato il sistema informativo biologico – SIB che ha in gestione l'albo nazionale delle aziende biologiche per la verificabilità dei certificati di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008.

8.2.8.4.3. Overall assessment of the measure

Le due Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 sono coerente con la priorità 4 e la focus area 4b.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

Viene prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione provinciale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per incoraggiare e consolidare il metodo biologico, anche in coerenza con l'analisi SWOT, ci sono sinergie con altre operazioni ricomprese tra le Misure 1 e 2 nelle quali viene espressamente prevista la trattazione dell'argomento.

Per quanto riguarda le Misura 4 (operazione 4.1.1.) e 6 (operazioni 6.1.1. e 6.4.1) è prevista fra i criteri di selezione una specifica priorità per le aziende che conducono il metodo biologico.

8.2.8.5. Information specific to the measure

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Impegni	Descrizione impegni	CGO e BCAA – Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi (ammissibilità) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale/regionale	Attività minime	Ordinarietà o consuetudini relative all'impegno	Significato ambientale e agronomico	Verificabilità dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni e rilevanti ai fini del calcolo dei pagamenti e Greening
COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE									
Concimazione	Concimazione e consentita nei termini dell'allegato 1 del Reg. (CE) n.	Nessun regime di condizionalità definito dal Decreto Ministeriale	Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 – Allegato 1 Limite massimo:	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del	La rinuncia all'impiego di determinati concimi, ammendanti e nutrienti di sintesi

	889/2008 Concimazione e azotata: - max. 170 kg/ha	n. 180/2015	- 340 kg N/ha, compresi gli apporti effettuati con concimi organici				biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali, i locali di conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.	comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)	
Difesa fitosanitaria	Difesa fitosanitaria consentita nei termini dell'allegato 2 del Reg. (CE) n. 889/2008	Allegato 7 - DM n. 180/2015 Allegato 3 - D.lgs. n. 150/2012 Principi generali della difesa integrata obbligatoria (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplin a)	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono sia di ridurre il contenuto di elementi nocivi nei terreni e nelle acque, sia di ottenere una maggiore sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali, i locali di conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.	Le limitazioni alla difesa fitosanitaria imposte dal disciplinare di produzione biologica comportano un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei prodotti fitosanitari (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)	
PRATI PERMANENTI										
Carico di bestiame	Reg. (CE) n. 834/2007 Carico massimo: - 2 UBA/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente come condizionalità à, rimane fermo l'obbligo derivante dalla Direttiva Nitrati di non superare i 340Kg/ha anno di Azoto	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 (decreto sulla Domanda Unica) Carico minimo: - 0,2 UBA/ha (non è previsto un premio per la zootecnia biologica)	Le indagini condotte sul campione di aziende RICA della Provincia Autonoma di Trento evidenziano un carico bovino ordinario pari a 4 UBA/ha	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Oltre a limitare l'apporto di effluenti animali e ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, le limitazioni imposte dall'impegno contribuiscono a migliorare il livello di biodiversità dei prati.	Il carico animale è controllato sulla base delle informazioni strutturali presenti nel SIAP: controllo amministrativo sul 100% delle aziende beneficarie con verifica della superficie foraggera e del numero di UBA. Controllo in loco sul 5% delle domande con verifica in azienda del carico.	La riduzione del carico di bestiame comporta un mancato reddito in termini di diminuzione del margine lordo dell'azienda (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)	
Concimazione	Allegato 1 - Reg. (CE) n. 889/2008 Allegato 13 - D.lgs. n. 217/2006 Concimazione azotata: - max. 170 kg/ha	BCAA 1 - DM n. 180/2015 In caso di fasce tamponate è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 m dai corsi	DM 19 aprile 1999 "Approvazio ne del codice di buona pratica agricola"	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per	La rinuncia all'impegno di determinati concimi, ammendanti e nutrienti comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa del prato, non compensata dai minori costi	

	Concimazione minerale: - non ammessa	d'acqua					risorse naturali, con attenzione al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Sfalcio del prato	Nessun impegno pertinente	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	DM n. 1420/2015 Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga	Nessuna prassi consolidata	Non pertinente	Non pertinente	Nessun costo aggiuntivo e/o mancato guadagno (Nessun impegno remunerato) Greening: nessuna sovrapposizione con l'obbligo di mantenimento dei prati permanenti
COLTURE ARBOREE NON SPECIALIZZATE E PICCOLI FRUTTI									
Concimazione	Concimazione consentita nei termini dell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 889/2008 e dell'allegato 13 del D.lgs. n. 217/2006 Concimazione azotata: - max. 170 kg/ha	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DM 7 aprile 2006 – Allegato 1 Limite massimo: - 340 kg N/ha, compresi gli apporti effettuati con concimi organici	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con visite aziendali, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	La rinuncia all'impiego di determinati concimi, ammendanti e nutrienti comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Difesa fitosanitaria	Difesa fitosanitaria consentita nei termini dell'allegato 2 del Reg. (CE) n. 889/2008	Allegato 7 - DM n. 180/2015 Allegato 3 - D.lgs. n. 150/2012 Principi generali della difesa integrata obbligatoria (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplin a)	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità sia delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico volto a incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono sia di ridurre il contenuto di elementi nocivi nei terreni e nelle acque, sia di ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali, i locali di manipolazione e trasformazione.	Le limitazioni alla difesa fitosanitaria imposte dal disciplinare di produzione biologica comportano un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei prodotti fitosanitari (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
COLTURE ORTICOLE E ALTRE COLTURE ANNUALI									
Avvicendamenti	Reg. (CE) n. 834/2007 DM n. 18354/2009 Rotazione pluriennale delle colture:	Allegato 2 – DGP n. 758/2014 Standard 2.2 Rotazione pluriennale delle colture:	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico volto a incentivare i sistemi di gestione	L'impegno è più restrittivo rispetto alla baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con controlli	L'attuazione delle rotazioni previste dal disciplinare di produzione biologica richiede l'inserimento di specie che, pur consentendo di migliorare la fertilità e controllare i

	periodo massimo monocoltura 2 anni con deroga (max. 3 anni) per riso e ortaggi a foglia	periodo massimo monocoltura 5 anni con deroga possibile previa analisi terreno e dimostrazione di mantenimento livello minimo di sostanza organica					sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di aumentare il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardarne la struttura.	amministrativi sulle notifiche di produzione con metodo biologico e sui programmi annuali di produzione, vengono inoltre effettuate almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo. Il corretto avvicendamento colturale viene verificato dagli organismi di controllo attraverso il piano annuale di produzione, i registri di campagna, utilizzati anche per il rilascio della dichiarazione di certificazione.	parassiti, comportano una diminuzione della PLV rispetto a colture più specializzate (Impegno remunerato) Greening: rischio di sovrapposizione con l'obbligo di diversificazione delle colture. Detrazione della quota greening individuale dal pagamento giustificato per l'operazione
Difesa fitosanitaria	Difesa fitosanitaria consentita nei termini dell'allegato 2 del Reg. (CE) n. 889/2008	Allegato 7 - DM n. 180/2015 Allegato 3 - D.lgs. n. 150/2012 Principi generali della difesa integrata obbligatoria (prodotti ammessi elencati nello specifico protocollo di autodisciplina)	Nessun requisito pertinente	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono sia di ridurre il contenuto di elementi nocivi nei terreni e nelle acque, sia di ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	Le limitazioni alla difesa fitosanitaria imposte dal disciplinare di produzione biologica comportano un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei prodotti fitosanitari (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)
Concimazione	Concimazione e consentita nei termini dell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 889/2008 e dell'allegato 13 del D.lgs. n. 217/2006	Nessun regime di condizionalità definito dal DM n. 180/2015	DM 7 aprile 2006 - Allegato 1 Limite massimo: - 340 kg N/ha, compresi gli apporti effettuati con concimi organici	Nessun requisito obbligatorio	Nessuna attività minima	Nessuna prassi consolidata	L'impegno promuove pratiche agronomiche più restrittive sia della condizionalità che delle consuetudini. I metodi di produzione biologica consistono in un approccio olistico per incentivare i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità e alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità. Le limitazioni previste dall'impegno consentono di ridurre al minimo il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque, oltre a ottenere una maggior sicurezza alimentare.	L'impegno è più restrittivo della baseline. Il controllo è di competenza degli organismi di certificazione del metodo biologico ed è effettuato con almeno una visita aziendale, sopralluoghi in campo, prelievo random di campioni di suolo, di porzioni di vegetali per analisi chimiche e multiresiduo. Vengono controllate le scritture contabili, i registri di campagna ed ispezionati i depositi aziendali.	La rinuncia all'impiego di determinati concimi, ammendanti e nutrienti comporta un mancato reddito in termini di diminuzione nella resa della coltura, non compensata dai minori costi determinati dal mancato acquisto dei concimi (Impegno remunerato) Greening: nessun obbligo pertinente (Nessun rischio di doppio finanziamento)

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to

exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation

La giustificazione economica dei premi è stata effettuata dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) che si configura come soggetto indipendente dalla Provincia Autonoma di Trento e in possesso delle competenze richieste per tale analisi. L'INEA ha inoltre certificato la terzietà dell'analisi svolta. I dettagli della giustificazione economica sono riportati nel paragrafo "Agricoltura biologica" della relazione "Giustificazione economica dei pagamenti per le misure a superficie" della Provincia Autonoma di Trento e allegata al PSR.

Dai risultati della giustificazione è emerso che l'entità dei premi stabiliti per l'introduzione e il mantenimento dei metodi di produzione biologica sono pienamente giustificati anche tenendo conto della componente del greening per evitare il doppio finanziamento.

Tipologia di coltivazione	Δ margine lordo	Greening	Δ margine lordo ridotto	Pagamento PSR
Melo (Introduzione)	-3.605	41	-3.564	950
Melo (Mantenimento)	-2.484	41	-2.443	900
Vite (Introduzione)	-4.500	41	-4.459	950
Vite (Mantenimento)	-3.384	41	-3.343	900
Prati e pascoli (Introduzione)	-519	41	-478	390
Prati e pascoli (Mantenimento)	-394	41	-353	340
Arboree non specializzate (Introduzione)	-1.078	41	-1.037	450
Arboree non specializzate (Mantenimento)	-685	41	-644	400
Orticole e altri seminativi (Introduzione)	-814	41	-773	650
Orticole e altri seminativi (Mantenimento)	-734	41	-693	600

Fonte: Banca Dati RICA on line 2008-2011

8.2.8.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Il sostegno previsto dalla Misura 11 con le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 è concesso per ettaro di superficie agricola agli agricoltori o alle associazioni che si impegnano volontariamente su tutta o parte della SAU aziendale. Le Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili ma eventualmente complementari.

Gli agricoltori o associazioni di agricoltori sopra citati hanno la possibilità di aderire anche agli impegni previsti dalla Misura 10, Operazione 10.1.1 – "Gestione della aree prative: miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti" e 10.2.1 "Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica" con la parte della SAU aziendale non impegnata sulla misura 11. La Misura 10 e la Misura 11 non possono interessare la medesima superficie e quindi non sono cumulabili, ma eventualmente complementari.

Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tener conto della potenziale sovrapposibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente del 1° Pilastro (greening), nonché delle pratiche equivalenti (art. 43, par. 2 e 3 del Reg. 1307/2013 – Allegato IX), al fine di evitare il doppio finanziamento.

La soglia minima di ammissibilità per la Misura 11 viene prevista in analogia a quanto avviene per il primo pilastro PAC, di cui al Regolamento (UE) n.1307/2013 ed in coerenza alle scelte nazionali, sostituendo però il limite economico dei 300,00 Euro del primo pilastro con una soglia fisica che in termini di pagamento è

mediamente equivalente e corrisponde a 0,3 ha. Le superfici di entrambe le Operazioni 11.1.1. e 11.2.1 concorrono al raggiungimento di tale soglia.

Tale soglia evita di istruire quelle domande il cui costo di transazione e di istruttoria siano superiori al sostegno che andrebbe erogato.

8.2.9. MISURA 13 INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI (ARTICOLO 31)

8.2.9.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 31 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

8.2.9.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives

La misura intende compensare le difficoltà di conduzione e il minor reddito delle imprese agricole derivanti dagli svantaggi naturali legati alle condizioni geomorfologiche, climatiche, ecologiche e socioeconomiche delle zone di montagna.

Dall'analisi di contesto emerge chiaramente come, nel tempo, il numero degli addetti all'agricoltura sia in calo costante e come cresca l'abbandono delle zone di difficile coltivazione. Si interviene con un sostegno per contrastare questi fenomeni e permettere la permanenza della popolazione rurale e di conseguenza il mantenimento del paesaggio rurale e di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente nelle zone di montagna a basse emissioni di carbonio.

La misura è rivolta alle imprese agricole che operano nelle zone svantaggiate di montagna, il cui reddito principale deriva generalmente dalla produzione foraggiera e dall'allevamento. In alcune zone svantaggiate della montagna trentina operano tuttavia anche aziende indirizzate ad altre produzioni che, allo stesso modo di quelle zootecniche, soffrono degli svantaggi competitivi rispetto alle aziende di pianura.

In generale, l'agricoltura di montagna si differenzia da quella delle altre zone soprattutto per la presenza di condizioni che ne aggravano e limitano le possibilità produttive:

- condizioni climatiche sfavorevoli (periodo vegetativo ridotto a causa dell'altitudine e conseguentemente minor produzione di foraggi).
- forte pendenza delle superfici (possibilità di meccanizzazione limitata o addirittura assente, a cui conseguono carichi di lavoro più elevati).
- presenza di terreni in parte più poveri e poco profondi, che richiedono un impegno notevolmente superiore a parità di prodotto raccolto.
- combinazione dei fattori sopra indicati.

A questi vincoli ambientali permanenti si aggiungono svantaggi di natura strutturale connessi alla particolarità dei sistemi agricoli che si sono evoluti in queste aree. In particolare, le aziende zootecniche della montagna trentina sono caratterizzate da un elevato grado di frammentazione fondiaria che determina un forte incremento dei costi di gestione.

Come evidenziato nella tabella seguente la Misura 13 , in linea con l'Accordo di Partenariato (AdP), soddisfa le seguenti Priorità- Focus Area:

Priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste) e, nello specifico, alla Focus Area A ovvero la salvaguardia e ripristino della biodiversità, incluse le zone Natura 2000 e le zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Il mantenimento delle pratiche agronomiche tradizionali in aree di montagna e dei sistemi zootecnici di tipo intensivo garantisce infatti non solo la salvaguardia della biodiversità su zone agricole ad alto pregio naturale quali sono i prati permanenti del Trentino, ma anche la salvaguardia di ecosistemi storicamente legati a tali attività e sui quali si sono delineati i paesaggi alpini della provincia.

Indirettamente la misura ha effetti indiretti anche su altre Focus Area della medesima priorità ed in particolar modo sulla 4C in quanto, attraverso il sostegno generale alle attività agricole di tipo tradizionale di montagna ed in particolare alla zootecnia, si assicura un migliore uso del suolo e una protezione del rischio idrogeologico.

La misura risponde agli obiettivi trasversali legati all'ambiente e al cambiamento climatico; il primo per l'importanza che rivestono le attività della montagna nel mantenimento degli ecosistemi alpini e il secondo per la capacità di stoccaggio di carbonio che hanno i prati e pascoli permanenti i quali, quindi, svolgono un'azione positiva nel contrasto dei cambiamenti climatici.

PRIORITA' FOCUS AREA	FABBISOGNO	OPERAZIONE	OBIETTIVO TRASVERSALE
4 A	F1: Sostegno di modelli produttivi sostenibili nel settore agricolo e zootecnico nelle aree svantaggiate di montagna.	13.1.1	AMBIENTE -CLIMA

8.2.9.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regards to the setting of selection criteria.

8.2.9.3.1. 13.1.1 INDENNITÀ COMPENSATIVA PER GLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

Sub-measure:

- 13.1 - compensation payment in mountain areas

8.2.9.3.1.1. Description of the type of operation

L'Operazione 13.1.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, contribuisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" nello specifico alla Focus Area A ed agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico. In particolare contribuisce alla salvaguardia, al ripristino, alla valorizzazione della biodiversità nelle zone di montagna e al mantenimento dell'assetto paesaggistico. Le attività agricole e la zootecnia in particolar modo, sono in grado di garantire il presidio del territorio, la conservazione di importanti ecosistemi e il paesaggio. Inoltre, tali attività si configurano come dei modelli produttivi sostenibili, in equilibrio con il territorio e capaci di garantire un minimo di reddito in ambienti marginali altrimenti abbandonati.

L'Operazione intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate alle condizioni geo-morfologiche, climatiche, ecologiche e socioeconomiche oggettive delle zone con svantaggio di montagna. Tutto il territorio provinciale è infatti considerato zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente operazione.

8.2.9.3.1.2. Type of support

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Il livello di aiuto è graduato in funzione di parametri che tengano conto delle difficoltà di ordine fisico e strutturale quali l'altitudine, la pendenza dei terreni, la dimensione aziendale ed il carico UBA/ha.

Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio annuo ammissibile.

8.2.9.3.1.3. Links to other legislation

Reg.(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" articolo 65 "Ammissibilità".

Reg.(UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sulle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, 413 (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Reg.(UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e monitoraggio della PAC recante norme sugli obblighi al rispetto della condizionalità (titolo V).

Reg.(UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati sull'agricoltura".

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 758 del 19 maggio 2014 e Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recanti norme di applicazione sulla condizionalità.

8.2.9.3.1.4. Beneficiaries

Possano beneficiare dell'Operazione:

Agricoltori in attività (di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Trento possono fare domanda ai sensi della presente operazione per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano un fascicolo aziendale presso l'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

8.2.9.3.1.5. Eligible costs

Non pertinenti per l'Operazione 13.1.1

8.2.9.3.1.6. Eligibility conditions

Sono ammesse all'aiuto tutte le superfici ricadenti sul territorio provinciale in quanto zona svantaggiata di montagna. La superficie minima netta ammissibile a premio deve essere almeno uguale o superiore a 1,5 ettari, ridotta a 0,5 ettari nel caso di aziende olivicole o castanicole. La fissazione di un limite minimo è giustificata dal fatto che, mutuando quanto disposto per il premio PAC, non vengono erogati premi inferiori ai 300,00 Euro per azienda il che, considerando un premio base di 200,00 Euro ad ettaro per le aziende zootecniche, corrisponde ad una superficie di 1,5 ettari.

Il calcolo si basa sui sistemi agricoli zootecnici perché sono quelli che costituiscono la parte più rilevante dei beneficiari dell'indennità compensativa. È stato però verificato che tale limite avrebbe escluso una buona parte delle aziende olivicole e castanicole di piccole dimensioni per cui per questi ultimi sistemi agricoli il limite è stato abbassato a 0,5 ettari.

Nel calcolo della superficie ammissibile sono comprese anche le superfici ricollegabili ai pascoli collettivi, utilizzate dal bestiame appartenente ad una pluralità di allevatori. Tale superficie è stimata in 0,4 ha per UBA al pascolo.

Sono invece escluse dall'aiuto le aziende ad orientamento frutticolo e viticolo, queste ultime se ubicate nel fondovalle al di sotto di 300 m slm. Tali sistemi agricoli, essendo fortemente specializzati, sono infatti caratterizzati da un livello di redditività molto più elevato delle aziende ubicate in zone di pianura. All'interno della Provincia, tuttavia, si evidenzia uno svantaggio relativo per le aziende viticole ubicate ad altitudini superiori ai 300 m, ammissibili quindi a ricevere l'indennità.

L'aiuto sulle superfici foraggere è concesso esclusivamente alle aziende con carico UBA/ettaro di superfici foraggere compreso tra 3 e 0,2. Il limite di 0,2 UBA/ha serve per assicurare un minimo di attività sulle superfici con foraggere in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 all'articolo 3 "Attività agricola minima".

Per quanto riguarda l'olivo, qualora le superfici siano coltivate da aziende che detengono bestiame per la pulizia della vegetazione spontanea, il carico non dovrà essere superiore a 3 UBA per ettaro di superficie totale.

8.2.9.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 non sono definiti criteri di selezione per l'Operazione 13.1.1.

8.2.9.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Fatto salvo il principio che il livello medio di tutte le indennità compensative concesse non può superare i 450,00 €/ha, è stabilito un massimale pari a 600,00 Euro/ha. Si sottolinea, inoltre, che le aziende di montagna non hanno in genere accesso al premio di cui al primo pilastro. Qualora vi accedano, gli importi per ettaro sono di entità modesta, non confrontabili rispetto a quelli sui quali invece possono contare le aziende di pianura extra-provinciali. Si ritiene, pertanto, che l'impostazione data alla misura non possa dar luogo a sovracompenzazioni.

L'importo del premio è degressivo: a parità di altri fattori, con l'aumento della superficie ammissibile a premio, l'importo diminuisce.

Come già precisato sopra nel paragrafo "condizioni di ammissibilità" ed in analogia a quanto previsto per il primo pilastro PAC, di cui al Regolamento (UE) n.1307/2013, non vengono erogati premi inferiori ai 300,00 euro.

8.2.9.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. Compilazione della domande aiuto/pagamento: il rischio può essere legato ad errori di calcolo sulle superfici o all'errata tipologia di coltura dichiarata;
2. Condizioni di ammissibilità: il rischio può essere dovuto al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Operazione;
3. Procedure di controllo: il rischio è legato a fatto che il controllo non individui le irregolarità.

8.2.9.3.1.9.2. Mitigating actions

1. Compilazione della domande di aiuto/pagamento: prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG;

2. Condizioni di ammissibilità: tramite i controlli amministrativi ed in loco avvalendosi anche del SIAP verrà verificata l'esattezza e la completezza dei dati della domanda di aiuto/pagamento, il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007; tutte le attività sono tracciate sulla check list che costituisce parte integrante del dossier della domanda;
3. Procedure di controllo: è operativo il sistema integrato di gestione e controllo che si avvale: di banche dati informatizzate, di un sistema di identificazione delle parcelle agricole, di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, di un sistema informativo per la gestione delle domande di aiuto/pagamento.

8.2.9.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

L'Operazione è coerente con la Priorità 4 e la Focus Area A) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

8.2.9.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La metodologia di calcolo del sostegno è stata predisposta dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), un organismo indipendente dalle strutture provinciali che ha utilizzato sia le informazioni della RICA sia quelle dei database provinciali quando necessarie. Il calcolo dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito tra aziende svantaggiate e aziende di pianura (in cui manca lo svantaggio specifico) è stato fatto sulla base dei margini lordi ad ettaro dei principali sistemi agricoli della Provincia. Il confronto ha escluso il sistema agricolo frutticolo. I punteggi di svantaggio sono stati calcolati dalla Provincia sulla base delle informazioni strutturali relativa ad ogni azienda.

8.2.9.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of payments

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level applied for the designation of the areas.

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

Le informazioni sono riportate a livello di Misura.

8.2.9.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

8.2.9.4.2. Mitigating actions

Le informazioni sono riportate a livello di Operazione.

8.2.9.4.3. Overall assessment of the measure

Poiché i meccanismi di governance dell'analoga misura (misura 211), nella precedente programmazione hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi e miglioramenti ricercando semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

8.2.9.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori costi e/o minori ricavi derivanti dalla presenza dello svantaggio specifico (montagna) rispetto ad altre zone in cui tale vincolo non esiste e nei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La metodologia per il calcolo dell'ammontare dell'indennità compensativa alle aziende prevede l'attribuzione di un punteggio aziendale calcolato tenendo conto di una serie di elementi considerati rilevanti e proporzionali alla gravità del vincolo permanente. Si ritiene opportuno, a parità di altre condizioni, operare una distinzione tra sistemi agricoli zootecnici, orticoli, frutticoli, viticoli ed altre coltivazioni permanenti, considerando un importo base di 200,00 euro/ha per i sistemi agricoli zootecnici, 360,00 euro/ha per l'ortofloricoltura, l'olivicoltura e la castanicoltura, 130,00 euro/ha per gli altri sistemi agricoli. I sistemi agricoli frutticoli vengono esclusi dalla corresponsione dell'aiuto in virtù dei redditi ad ettaro superiori alle aziende frutticole di pianura, mentre per quelli viticoli si includono quelli situati al di sopra dei 300 m s.l.m. in quanto si evidenzia una diminuzione di reddito dovuto allo svantaggio.

L'importo massimo ad ettaro dell'indennità compensativa è fissato in 600,00 €/ha e la modulazione tra il massimo e l'importo di base è definita tenendo conto dei seguenti elementi:

1. Pendenza dei terreni

È previsto un fattore moltiplicativo in funzione della pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda che può assumere valori compresi fra 1 e 2,5.

2. Altitudine media della SAU

È previsto un fattore moltiplicativo in funzione della altitudine media della SAU che può assumere valori compresi fra 1 e 2,5.

3. Struttura economica dell'azienda

Con particolare riferimento alle produzioni zootecniche, cui è destinata in prevalenza l'indennità compensativa, sono presi in considerazione alcuni aspetti legati alle dimensioni dell'azienda e in particolare alla SAU. In particolare viene stabilito un livello di premio decrescente all'aumentare delle dimensioni aziendali. Si individuano, infatti, fino a 4 classi di ampiezza alle quali attribuire dei punteggi decrescenti che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe 1: da 1,5 fino a 10 ha = punti 5

classe 2: oltre 10 ha fino a 20 ha = punti 3

classe 3: oltre 20 ha fino a 30 ha = punti 2

classe 4: oltre 30 ha = punti 1.

Per i sistemi agricoli e castanicoli vengono attribuiti 5 punti alle aziende con SAU inclusa tra 0,5 e 1,5.

4. Caratteristiche di estensivizzazione degli allevamenti (composizione delle foraggere e carico animale)

Al fine di attribuire una maggiore premialità alle aziende zootecniche con orientamento estensivo e salvaguardare i modelli produttivi sostenibili legati alle zone di montagna, viene calcolato un punteggio relativo alla composizione delle foraggere aziendali e al carico animale.

In particolare, viene calcolato il rapporto mais da foraggio/(prato + pascolo). Si individuano fino a 4 classi con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale al rapporto sopra indicato. Si assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe 1: fino al 10% = punti 5

classe 2: oltre il 10% fino al 20% = punti 3

classe 3: oltre il 20% fino al 30% = punti 2

classe 4: oltre il 30% = punti 1.

Per quanto riguarda il carico animale viene calcolato il rapporto UBA/superfici foraggiere aziendali (compreso il pascolo) e viene data una premialità alle aziende più estensive. Sono escluse le aziende che non hanno capi mentre vengono penalizzati gli allevamenti nei quali il rapporto è particolarmente basso (inferiore a 0,6 UBA/ha) e non garantisce un minimo di attività sulle superfici foraggiere. Si individuano fino

a 5 classi con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale al rapporto sopra indicato. Si assumono le seguenti 5 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

- classe 1: da 0,4 fino a 0,6 = punti 0
- classe 2: oltre 0,6 fino a 1,4 = punti 5
- classe 3: oltre 1,4 fino a 2 = punti 4
- classe 4: oltre 2 fino a 2,5 = punti 2,5
- classe 5: oltre 2,5 = punti 0.

In definitiva il livello dell'indennità compensativa sarà calcolato nel modo seguente:

Aziende zootecniche: il premio base delle foraggere è moltiplicato per tutti i coefficienti di svantaggio (pendenza e altitudine), degressività e estensivizzazione.

Aziende non zootecniche: il premio di base è moltiplicato solo per i coefficienti di svantaggio (pendenza e altitudine) e la degressività.

Indennità compensativa = $\text{Punteggio totale}/C * [(\text{superfici a foraggere (inclusi i pascoli alpeggiati da conversione UBA)} * 200) + (\text{superfici a orticoltura, olivicoltura, castanicoltura}) * 360 + (\text{altre superfici}) * 130] * [\text{svantaggio pendenza}] * [\text{svantaggio altitudine}] * [\text{degressività}] * [\text{estensivizzazione}]$.

Il coefficiente C è inserito nella formula perché permette di distribuire l'ammontare a disposizione per l'indennità compensativa a tutti i beneficiari. La riduzione viene fatta proporzionalmente con le risorse disponibili.

Onde evitare una distorsione della distribuzione aziendale dell'indennità compensativa, che potrebbe determinare una mole consistente di aiuti ad una percentuale relativamente bassa di aziende, viene previsto un taglio progressivo degli aiuti concessi ad azienda di seguito indicato:

- il 50% sull'ammontare degli aiuti da 18.000,00 a 24.000,00 euro
- il 75% sull'ammontare di aiuti da 24.000,00 a 30.000,00 euro
- il 100% sulla quota di aiuti al sopra dei 30.000,00 euro.

Nel computo delle superfici soggette alla corresponsione dell'indennità compensativa sono incluse anche le superfici utilizzate nell'alpeggio estivo, calcolate in base a un parametro di conversione delle UBA. Si tratta di pascoli collettivi, che non sono di proprietà dei singoli allevatori ma nei quali il bestiame viene portato ad alpeggiare nei mesi estivi. Siccome si tratta di proprietà collettive e di alpeggio controllabile (vengono dichiarati i capi) viene comunque calcolata una superficie da imputare all'azienda che porta al pascolo il proprio bestiame. Per il calcolo viene considerato un parametro pari a 0,4 ettari per UBA al pascolo. Nel caso, quindi, di pascoli sfruttati in comune da una pluralità di allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA al pascolo possedute da ciascuna azienda. Poiché il carico UBA/ha degli animali in alpeggio - condotti secondo i criteri agroambientali di cui alla misura relativa ai pagamenti agroclimatico-ambientali - varia da 0,4 a 1,4, viene ammessa all'aiuto una superficie comunque sempre inferiore a quella effettivamente utilizzata.

Nel caso dei greggi transumanti, in considerazione del carattere estensivo e alle particolari modalità di conduzione di tali allevamenti, il premio per ettaro di superficie foraggera è fissato fino a 80 €, indipendentemente dal punteggio aziendale e dal carico UBA per ettaro di superficie foraggera.

Il calcolo dell'indennità compensativa per le aziende zootecniche della montagna trentina dà come risultato il valore medio indicato in tabella, decrescente all'aumentare delle superfici aziendali (criterio di degressività) e al diminuire dello svantaggio (altitudine e pendenza). L'ammontare dell'indennità per ettaro di superficie è in linea con il differenziale dei margini lordi tra montagna e pianura che decresce all'aumentare delle superfici aziendali. Le aziende di montagna sono caratterizzate da costi variabili ad ettaro inferiori rispetto a quelle di pianura (si tratta di allevamenti estensivi) ma anche da redditi più bassi.

Differenziali Costi - Redditi Montagna - Pianura

	Δ Costi variabili €/ha	Δ Margini lordi €/ha	Indennità €/ha	Svantaggio altitudine + pendenza
da 1,5 a 10 ettari	-2.001	-2.664	600	36,0

da 10 a 20 ettari	-1.214	-1.732	475	26,5
da 20 a 30 ettari	-969	-1.586	452	23,5
più di 30 ettari	-585	-1.549	311	23,5
Elaborazione dati RICA 2009-2012 e Db amministrativo APPAG				

Per quanto riguarda il sistema agricolo vitivinicolo, il premio per ettaro di indennità compensativa viene corrisposto solo ai vigneti collocati al di sopra dei 300 m in quanto viene rilevato un margine lordo ad ettaro inferiore rispetto a quelli collocati al di sotto di tale limite altitudinale. Si evidenzia anche che i vigneti collocati ad altitudini elevate rivestono una certa importanza dal punto di vista paesaggistico.

Margine lordo della viticoltura in Trentino per altitudine dell'azienda	
sotto 300 m slm	8.805
sopra i 300 m slm	8.325
Differenziale	-480
Elaborazione dati RICA 2009-2012	

Il sistema agricolo frutticolo (che coincide in pratica con la melicoltura) viene escluso dall'aiuto sulla base dell'evidenza che i margini lordi ad ettaro delle aziende trentine sono di gran lunga superiori rispetto a quelli delle aziende situate nelle zone di pianura in cui lo svantaggio manca. In base all'elaborazione dei dati della RICA per il periodo 2009-2012 infatti emerge che i margini lordi ad ettaro sono pari a:

15.067 €/ha per le aziende della montagna trentina

9.106 €/ha per le aziende della pianura

Ne consegue che nessun aiuto per l'indennità compensativa risulta giustificato economicamente alla luce di questo risultato.

8.2.9.6. Information specific to the measure

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of payments.

In base all'algoritmo di calcolo è prevista una degressività relativa al parametro dimensione aziendale e composizione foraggera.

Il limite di superficie oltre il quale inizia la degressività del premio è stabilito in 10 ha.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

La Provincia Autonoma di Trento è considerata interamente svantaggiata di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75. In base a ciò rientra interamente in quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 32 primo comma lett. A).

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level applied for the designation of the areas.

In relazione alla definizione dell'area di applicazione della Misura 13 che è applicata sull'intero territorio provinciale considerato svantaggiato ai sensi della Direttiva CEE 268/75, l'unità minima di riferimento è rappresentata dalla particella fondiaria.

8.2.9.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Una parte degli impegni assunti nel 2014 a valere sulla Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" del precedente periodo di programmazione 2007-2013 sono a carico del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

La spesa pubblica complessiva a titolo di trascinamento, sulla Misura 13 operazione 13.1.1 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane", come indicato al Capitolo 19 "Trascinamenti" è stimata in 11.800.000,00. La quota di finanziamento del FEASR è il 42,98% pari a euro 5.071.640,00.